

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1147 del 16/07/2018

Seduta Num. 31

**Questo** lunedì 16 **del mese di** luglio  
**dell' anno** 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Bianchi Patrizio

**Proposta:** GPG/2018/1222 del 12/07/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE  
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE MISURE GENERALI DI  
CONSERVAZIONE, ALLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E AI  
PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000, DI CUI ALLA DELIBERA DI  
GIUNTA REGIONALE N. 79/2018 (ALLEGATI A, B E C)

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Enzo Valbonesi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2017, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale;
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
- il Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 "Abrogazione del Decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" pubblicato nella G.U. n. 258 del 6.11.07, demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

Viste le Leggi regionali:

- n. 7 del 14.4.04 denominata "Disposizioni in materia ambientale modifiche ed integrazioni a leggi regionali" e ss.mm.ii., che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- n. 6 del 17.2.05 denominata "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- n. 24 del 23.12.11 denominata "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del piacentino" e ss.mm.ii.;
- n. 7 del 27 giugno 2014 "Legge Comunitaria Regionale per il 2014", che all'art. 79 prevede modifiche alla Legge regionale n. 7/04;
- n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che all'art. 18 prevede che sono attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle Misure di conservazione o dei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della legge regionale n. 7/04, su proposta dei rispettivi Enti di gestione;
- n. 22 del 29 dicembre 2015 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016" e, in particolare, l'art.20 "Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale;
- n. 9 del 30 maggio 2016 "Legge comunitaria regionale per il 2016" e, in particolare, l'art.22 "Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2015";
- n. 25 del 23 dicembre 2016 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2017" e, in particolare, l'art.11 "Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 893 del 2 luglio 2012, con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- n. 1876 del 14 novembre 2016 "Ampliamento del sito di Rete Natura 2000 SIC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia";
- n. 2317 del 21 dicembre 2016 "Rinnovata istituzione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4050022 Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella con riferimento alle aree afferenti l'azienda Nuova Società agricola. Rinnovata indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale Sito di importanza comunitaria (SIC)";
- n. 2318 del 21 dicembre 2016 "Rinnovata istituzione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4050023 Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio con riferimento alle aree afferenti l'azienda di Società agricola Isiride. Rinnovata indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale Sito di importanza comunitaria (SIC);
- n. 112 del 6 febbraio 2017 "Ripristino delle misure regolamentari inerenti il settore agricolo previste dalle Misure Specifiche di Conservazione e dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e approvazione della relativa cartografia";
- n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure generali di conservazione, delle Misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09".

Preso atto che le aree SIC e ZPS in Regione Emilia-Romagna attualmente sono 158 di cui 139 SIC e 87 ZPS, parzialmente sovrapposti fra loro e ricoprono una superficie complessiva pari a 269.413 ettari;

Preso, altresì, atto che:

- con ordinanza in sede cautelare, sia il TAR Lazio, Sez. II, n. 6856/05, sia il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 823/06, hanno ritenuto sussistere la competenza delle Regioni ad adottare Misure di conservazione efficaci per la tutela delle specie e degli habitat naturali;
- è compito della Regione adottare le Misure Generali di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale, tese a tutelare le specie protette dalla Direttiva n. 2009/147/CE, ex 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, tese a tutelare le specie e gli habitat protetti dalla Direttiva n. 92/43/CEE, in previsione della loro trasformazione in ZSC (Zone Speciali di Conservazione) come previsto dal DPR 357/97 e dal DM del 17.10.07;
- è compito della Regione approvare le Misure Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione dei singoli siti Natura 2000 ad eccezione di quelli ricadenti all'interno di aree protette nazionali;

Ritenuto opportuno provvedere ad una modifica di alcune delle regolamentazioni cogenti presenti attualmente nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei singoli siti Natura 2000, in quanto:

- si sono ravvisati alcuni errori materiali;
- si sono rilevate alcune regolamentazioni che, ad un più approfondito esame, sono risultate particolarmente complesse sia nella loro osservanza che nel relativo controllo;
- si è ritenuto opportuno adeguare alcune regolamentazioni alle osservazioni pervenute dalla competente struttura del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio e del Mare;
- si è ritenuto opportuno accogliere alcune proposte emerse in sede di consultazione con gli enti e i soggetti portatori di interesse;

Dato atto che nei giorni scorsi è stata svolta una nuova fase di consultazione, sia con gli Enti gestori dei siti, sia con i Comuni, sia con le principali organizzazioni rappresentanti i soggetti portatori di interesse coinvolti

dall'applicazione delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 93 del 29/01/2018 recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.2416 del 29/12/2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25/01/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";
- n. 702 del 16/05/2016 ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- n. 1107 dell'11/07/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 2123 del 05/12/2016 con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;
- n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

## D E L I B E R A

1. di approvare le integrazioni e le modifiche alle "Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) dell'Emilia-Romagna", di cui all'Allegato A della propria deliberazione n. 79/2018, di seguito elencate;

### **a) Attività turistico-ricreative**

#### Norma attuale

In tutti i siti Natura 2000:

*E' esente dalla procedura della valutazione di incidenza lo svolgimento di manifestazioni, gare, fiere e attività di fruizione (turistica, ricreativa, culturale, sportiva agonistica e non) ubicate nei centri urbani o che utilizzano le strade asfaltate e,*

se ubicati al di fuori dei centri urbani, qualora implicino:

- l'uso di mezzi a motore (inferiore a 50 unità) sulle strade non asfaltate,
- l'uso di imbarcazioni (inferiore a 50 unità) nei corsi d'acqua, nelle zone umide e nei tratti mare ricompresi nei siti,
- l'accesso contemporaneo di persone (inferiore a 200 unità),
- un modesto impatto acustico,
- una modesta illuminazione.

#### Modifica

Eliminata integralmente la norma in tutti i siti Natura 2000.

### **b) Attività turistico-ricreative**

#### Norma attuale

In tutte le ZPS:

*E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione delle presenti misure per quanto concerne i SIC ed alla data del 7 novembre 2006 - propria deliberazione n. 1435/06 - per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).*

#### Modifica

In tutte le ZPS:

*E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 novembre 2006 - propria deliberazione*

n. 1435/06, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

### **c) Attività selvicolturale**

#### Norma attuale

In tutti i siti Natura 2000:

*E' vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani sono le specie dominanti.*

#### Modifica

In tutti i siti Natura 2000:

*E' vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani neri e bianchi sono le specie dominanti.*

### **d) Attività venatoria e gestione faunistica**

#### Norma attuale

In tutti i siti Natura 2000:

*E' vietato esercitare l'attività venatoria, dopo le ore 16,00, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi; sono fatte salve eventuali regolamentazioni più restrittive contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione o nei Piani di Gestione dei siti o nei Regolamenti di settore delle Aree protette.*

#### Modifica

Eliminato il divieto in tutti i siti Natura 2000. Sono fatte salve eventuali regolamentazioni in materia di orario di esercizio dell'attività venatoria nelle zone umide e nei corsi d'acqua più restrittive contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione o nei Piani di Gestione dei siti o nei Regolamenti di settore delle Aree protette.

### **e) Attività estrattiva**

#### Norma attuale

In tutti i siti Natura 2000:

*E' vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data di approvazione delle presenti misure, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006 - propria deliberazione n. 1435/06, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento.*

#### Modifica

In tutti i siti Natura 2000:

*E' vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7 ottobre 2013, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento.*

2. di approvare le modifiche alle "Misure Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione dei SIC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna", di seguito elencate, che integrano e modificano l'Allegato C delle Misure Generali di Conservazione di cui alla propria deliberazione n. 79/2018, stabilendo, altresì, che, in ragione della dimensione degli elaborati testuali e in applicazione dei principi di legalità, economicità e proporzionalità, tutte le Misure Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione dei 158 Siti Natura 2000 presenti in Emilia-Romagna sono riportati nel DVD depositato presso il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna

e sono consultabili nel sito web <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000;>

**a) Attività turistico-ricreativa**

Norma attuale

Nei seguenti Siti Natura 2000:

- SIC IT4010003 Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia
- SIC IT4010012 Val Boreca, Monte Lesima
- SIC IT4010013 Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane
- SIC IT4020007 Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto
- SIC IT4020010 Monte Gottero
- SIC IT4020013 Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola
- SIC IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone
- SIC IT4080005 Monte Zuccherodante
- SIC IT4080008 Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia
- SIC IT4080015 Castel di Colorio, Alto Tevere

*E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione delle presenti misure per quanto concerne i SIC ed alla data del 7 novembre 2006 - propria deliberazione n. 1435/06 - per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).*

Modifica

*E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali,*

provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 ottobre 2013, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

#### **b) Attività turistico-ricreativa**

##### Norma attuale

SIC-ZPS IT4050029 Boschi di San Luca e Destra Reno  
*E' vietato circolare in mountain bike al di fuori dai sentieri presenti all'interno del Parco Talon.*

##### Modifica

*E' vietato circolare con qualsiasi tipo di bicicletta/velocipede al di fuori dai sentieri all'interno del Parco comunale della Chiusa.*

#### **c) Attività venatoria e gestione faunistica**

##### Norma attuale

Nei seguenti Siti Natura 2000:

- SIC-ZPS IT4030011 Casse di Espansione del Secchia
- SIC IT4040006 Poggio Bianco Dragone
- SIC IT4040007 Salse di Nirano
- SIC-ZPS IT4040009 Manzolino
- SIC-ZPS IT4040010 Torrazzuolo
- SIC-ZPS IT4040011 Cassa di espansione del Fiume Panaro
- SIC IT4040012 Colombarone
- SIC IT4040013 Faeto, Varana, Torrente Fossa
- ZPS IT4040014 Valli Mirandolesi
- ZPS IT4040015 Valle di Gruppo
- ZPS IT4040016 Siepi e Canali di Resega-Forestò
- ZPS IT4040017 Valle delle Bruciate e Tresinaro
- ZPS IT4040018 Le Meleghine
- SIC-ZPS IT4060001 Valli di Argenta
- SIC-ZPS IT4060002 Valli di Comacchio
- SIC-ZPS IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio

- SIC-ZPS IT4060004 Valle Bertuzzi, Valle Porticino, Caneviè
- SIC-ZPS IT4060005 Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano
- SIC-ZPS IT4060007 Bosco di Volano
- ZPS IT4060008 Valle del Mezzano
- SIC IT4060009 Bosco di Sant'Agostino o Panfilia
- SIC-ZPS IT4060010 Dune di Massenzatica
- ZPS IT4060011 Garzaia dello Zuccherificio di Codigoro e Po di Volano
- SIC-ZPS IT4060012 Dune di San Giuseppe
- ZPS IT4060014 Bacini di Jolanda di Savoia
- SIC-ZPS IT4060015 Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara
- SIC-ZPS IT4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico
- ZPS IT4060017 Po di Primaro e Bacini di Traghetto
- SIC-ZPS IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole
- SIC-ZPS IT4070002 Bardello
- SIC-ZPS IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
- SIC-ZPS IT4070004 Pialasse Baiona, Riseiga e Pontazzo
- SIC-ZPS IT4070005 Pineta di Casalborette, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini
- SIC-ZPS IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina
- SIC-ZPS IT4070007 Salina di Cervia
- SIC-ZPS IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano
- SIC-ZPS IT4070010 Pineta di Classe
- ZPS IT4070020 Bacini ex-zuccherificio di Mezzano
- SIC-ZPS IT4070021 Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno
- SIC-ZPS IT4070022 Bacini di Russi e Fiume Lamone
- ZPS IT4070023 Bacini di Massa Lombarda
- SIC IT4070024 Podere Pantaleone
- SIC-ZPS IT4070027 Bacino dell'ex-fornace di Cotignola e Fiume Senio

*E' vietato detenere pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne.*

Modifica

*E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.*

**d) Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua e infrastrutture idrauliche**

Norma attuale

Nei seguenti Siti Natura 2000:

□ SIC-ZPS IT4010016 Basso Trebbia

*E' vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Trebbia dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedicephalus*).*

□ SIC IT4020003 Torrente Stirone

*E' vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Stirone dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedicephalus*).*

□ SIC-ZPS IT4020021 Medio Taro

*E' vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Taro dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedicephalus*).*

Modifica

□ SIC-ZPS IT4010016 Basso Trebbia

*E' vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Trebbia dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedicephalus*), salvo autorizzazione dell'Ente gestore e previa valutazione di incidenza (Vinca).*

□ SIC IT4020003 Torrente Stirone

*E' vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Stirone dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedicephalus*), salvo autorizzazione dell'Ente gestore e previa valutazione di incidenza (Vinca).*

□ SIC-ZPS IT4020021 Medio Taro

*E' vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Taro dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (Burhinus oedicnemus), salvo autorizzazione dell'Ente gestore e previa valutazione di incidenza (Vinca).*

**e) Altre attività**

Norma attuale

□ SIC IT4060009 Bosco di Sant'Agostino o Panfilia  
*Sono vietate la ricerca e la raccolta dei funghi epigei ed ipogei (tartufi) nelle aree indicate come Zona B, denominata Catino, e Zona C; i periodi e le aree di ricerca e di raccolta sono definite dell'Ente gestore. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è consentita esclusivamente ai possessori di apposito, nelle forme e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 24/91, modificata dalla L.R. n. 20/96, e le successive disposizioni regionali (propria deliberazione n. 1644/97).*

Modifica

*Sono vietate la ricerca e la raccolta dei funghi epigei ed ipogei (tartufi) nelle aree indicate come Zona B, denominata Catino, e Zona C; i periodi e le aree di ricerca e di raccolta sono definite dell'Ente gestore. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è consentita esclusivamente ai possessori di apposito tesserino, nelle forme e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 24/91, modificata dalla L.R. n. 20/96, e le successive disposizioni regionali (propria deliberazione n. 1644/97).*

3. di riapprovare il testo aggiornato delle "Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) dell'Emilia-Romagna", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce integralmente l'Allegato A di cui alla propria deliberazione n. 79/2018;
4. di riapprovare l'"Elenco delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico regionale da tutelare nei siti Natura 2000", di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce integralmente l'Allegato B di cui alla propria deliberazione n. 79/2018;
5. di riapprovare le Regolamentazioni cogenti contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione

dei SIC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna, di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l'Allegato C di cui alla propria deliberazione n. 79/2018;

6. di riproporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la designazione come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) dei 139 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) presenti in Emilia-Romagna con le relative Misure di Conservazione;

7. di stabilire, inoltre, che:

a) le regolamentazioni definite nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione si applicano limitatamente al territorio compreso nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna;

b) le regolamentazioni definite nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali attualmente vigenti, comprese le norme di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti istitutivi e/o di pianificazione degli Enti, compresi gli strumenti di regolamentazione delle Aree protette;

c) le Misure Specifiche di Conservazione relative ai siti Natura 2000 ricadenti all'interno delle Aree protette Nazionali sono state approvate dai relativi Enti di gestione;

d) le regolamentazioni definite nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione non sono derogabili attraverso gli strumenti di programmazione e di pianificazione generali o di settore, né tramite singole valutazioni di incidenza o autorizzazioni; sono fatti salvi i casi in cui si sia in presenza di:

- interventi connessi alla sicurezza pubblica, idraulica o idrogeologica,
- interventi di manutenzione di infrastrutture viarie e ferroviarie e di infrastrutture tecnologiche pubbliche o di interesse pubblico (elettrodotti e

linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche, metanodotti, oleodotti, acquedotti, fognature, impianti di risalita, ecc.),

- interventi di rilevante interesse pubblico,
- interventi di carattere fitosanitario,
- interventi di conservazione della biodiversità o di ripristino naturalistico,
- rilevamenti di monitoraggio o di ricerca scientifica.

Nei casi sopracitati è possibile derogare dalle regolamentazioni indicate nelle Misure Generali di Conservazione o nelle Misure Specifiche di Conservazione o nei Piani di Gestione, ma solo a condizione che venga effettuata la valutazione di incidenza;

e) gli Enti gestori dei siti, con propri atti amministrativi, di carattere speciale e definiti nel tempo e nello spazio, possono limitare o interdire le attività antropiche ritenute troppo impattanti, stabilendo, in particolare:

- la motivazione del provvedimento,
- le tipologie delle attività antropiche interdette o regolamentate,
- le aree di applicazione, adeguatamente cartografate, e per la cui definizione possono essere utilizzate anche la Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna, le Carte di distribuzione o di idoneità delle specie di interesse comunitario e le Carte degli habitat di specie di interesse comunitario eventualmente disponibili,
- il periodo di applicazione,
- la durata di validità del provvedimento,
- le modalità di svolgimento delle attività, se ammesse,
- le modalità di informazione ai soggetti potenzialmente interessati;

f) il rispetto delle regolamentazioni definite nelle Misure Generali di Conservazione nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione non comporta automaticamente l'esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza;

- g) gli Enti gestori dei siti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 22/2015, possono proporre alla Regione Emilia-Romagna, ulteriori Misure Specifiche di Conservazione;
- h) il mancato rispetto delle regolamentazioni definite nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione comporta l'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle sanzioni di cui:
- all'art. 60 della L.R. n. 6/05,
  - all'art. 18 della Legge n. 349/86,
  - alla Legge n. 394/91,
  - agli artt. 727 bis e 733 bis del Codice penale;
8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sulla pagina web <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/rete-natura2000/consultazione/normativa/normerer>

- - -

## MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DEI SIC E DELLE ZPS DELL'EMILIA-ROMAGNA

### REGOLAMENTAZIONI COGENTI IN TUTTI I SITI DELLA RETE NATURA 2000

In tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) sono vietati gli interventi, le attività e le opere di seguito individuati che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), al fine di ottenere un miglioramento del loro stato di conservazione.

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

E' vietato realizzare nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e di impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'Ente competente ad effettuare la valutazione di incidenza (Vinca).

È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra in presenza di habitat di interesse comunitario, così come individuati nella "*Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna*"; negli altri casi i nuovi impianti fotovoltaici a terra devono essere sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

Per quanto concerne le fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico, eolico, da biomasse, da biogas e idroelettrico), sono, altresì, fatte salve le norme contenute nei seguenti provvedimenti regionali:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1793 del 3.11.2008 "*Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico*".
- Deliberazione Assembleare n. 28 del 6.12.2010 "*Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713)*".
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 46 del 17.1.2011 "*Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di*

*energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")."*

- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 27.6.2011 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica") per i territori dei sette comuni dell'Alta Val Marecchia".*
- *Deliberazione Assembleare n. 51 del 26.7.2011 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969)".*

In caso di progetti di impianti eolici da realizzarsi nei siti Natura 2000 o in una fascia esterna di 5 km, è obbligatorio effettuare le valutazioni di incidenza attenendosi, in particolare per i chiropteri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 "*Wind Turbines and Bat Populations*" del 2006. In particolare, la valutazione di incidenza dovrà basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco dell'anno, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, nonché individuando e monitorando le rotte migratorie degli uccelli e dei chiropteri e le aree di collegamento per le specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere) in grado di fornire le indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzione di volo, intensità).

### **Attività turistico-ricreativa**

E' vietato circolare con mezzi a motore al di fuori delle strade; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati, nonché quelli per i quali è stata acquisita l'autorizzazione dell'Ente gestore; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni.

E' vietato accedere alle grotte e alle cavità naturali in gruppi di persone superiore a 20, salvo autorizzazione o specifica regolamentazione dell'Ente gestore.

E' vietato accendere fuochi in grotte o nelle cavità naturali.

E' vietato svolgere attività di giochi di guerra simulata.

E' vietato praticare il campeggio al di fuori di strutture specifiche per il turismo all'aria aperta, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca); sono fatti salvi i casi previsti dal Piano Antincendio Regionale in vigore in quanto lo stesso è già stato sottoposto alla valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, in prossimità delle pareti rocciose e delle zone umide; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari e quelli per i quali è stata acquisita l'autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato accedere nelle dune costiere e negli scanni naturali, al di fuori delle apposite passerelle e salvo autorizzazione dell'Ente gestore, nelle aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti habitat:

- *1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine,*
- *2110 Dune embrionali mobili,*
- *2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche),*
- *2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*,*
- *2230 Dune con prati di *Malcolmietalia*.*

E' vietato depositare materiale di qualsiasi tipo ed effettuare il rimessaggio di natanti sulle dune costiere nelle aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti habitat:

- *1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine,*
- *2110 Dune embrionali mobili,*
- *2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche),*
- *2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*,*
- *2230 Dune con prati di *Malcolmietalia*.*

## **Attività agricola, zootecnica, pioppicoltura e castanicoltura**

### Attività agricola

Nei siti Natura 2000 le prescrizioni inerenti le attività agricole derivano anche dalle norme stabilite con il DM del 17.10.2007 e dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità contenute nella "condizionalità" di cui al D.M. del 30125/09 e s.m.i.. Dal momento che talune prescrizioni derivano dalla condizionalità e che tale disciplina è in continuo divenire a livello comunitario, nazionale e regionale, esse si ritengono modificate qualora intervengano variazioni ai regolamenti comunitari, ai decreti ministeriali MIPAAF ed alle conseguenti Delibere regionali di recepimento in materia di condizionalità, secondo quanto in essi riportato.

E' vietato eliminare, drenare o prosciugare i seguenti elementi, sia di origine naturale che artificiale: maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate e muretti a secco.

E' vietato eliminare le zone umide di origine naturale.

E' vietato convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i..

E' vietato eliminare:

- boschetti (di origine naturale: superficie < 2.000 mq, h > 5 m, copertura > 40% o di origine artificiale: superficie < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h < 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte,
- prati permanenti e/o pascoli in pianura,
- prati permanenti e/o pascoli in collina e in montagna (limitatamente alle aree con presenza di habitat di interesse comunitario),
- zone umide di origine artificiale,

nel caso in cui i suddetti elementi ricadano nelle specifiche aree individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17); per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia, qualora si intenda procedere alla loro eliminazione o trasformazione, è obbligatorio effettuare la valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi, regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza, di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area.

E' obbligatorio trasformare a prato permanente le specifiche aree agricole attualmente coltivate individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17); in tali prati sarà possibile effettuare uno sfalcio annuo, nel periodo eventualmente indicato dall'Ente gestore, con la possibilità di utilizzare il prodotto ricavato dal taglio. In tali prati è vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, mentre sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.

È vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo nelle specifiche aree individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17); sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.

È vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.

È vietato bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.

È vietato bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

È vietato trinciare e tagliare la vegetazione arborea e arbustiva negli spazi aperti e nei pascoli, in pianura e in collina (fino a 600 m slm), dal 15 marzo al 15 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi di potatura.

È vietato eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, qualora non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei.

È vietato sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo.

Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.

#### Pioppicoltura

È vietato tagliare i pioppeti dal 15 marzo al 15 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

#### Castanicoltura

È obbligatorio lasciare almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti), se presenti, con diametro superiore a 1 m per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto. In caso di particelle con frazioni di ettaro il computo delle piante da rilasciare viene arrotondato

all'unità per difetto e vale per ogni singola particella accorpata (coltivata da frutto senza soluzione di continuità da un unico soggetto conduttore); 2 o più appezzamenti non accorpati non sono sommabili ai fini dell'individuazione del numero di piante da rilasciare.

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dagli specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo autorizzazione dell'Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi di potatura.

E' vietato sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).

## **Attività selvicolturale**

Le seguenti regolamentazioni riguardano la gestione forestale, i tagli di utilizzazione e le altre attività selvicolturali nei boschi, compresi i boschi ripariali, le siepi e le tartufaie controllate; sono fatte salve le aree urbane e le aree cortilive.

### Boschi e Siepi

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dagli specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, ad eccezione degli alberi presenti sugli argini dei corsi d'acqua.

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo autorizzazione dell'Ente gestore; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Tale divieto non si applica alle potature, ai tagli per autoconsumo e ai casi in cui il *Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)*, approvato con DGR n. 667/09, individua come tipologie di interventi che non devono rispettare tale periodo di sospensione dei lavori.

E' vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani neri e bianchi sono le specie dominanti;

E' vietato lasciare una superficie scoperta accorpata superiore a 4 ha nei boschi cedui semplici (comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni).

E' obbligatorio rilasciare almeno 20 esemplari di conifere, se presenti, per ogni ettaro di superficie all'interno di boschi misti di latifoglie.

E' obbligatorio, in caso di tagli boschivi di estensione superiore ad 1 ha, comprese le conversioni all'alto fusto, rilasciare almeno 3 piante vive per ogni ettaro, da destinare all'invecchiamento, scelte tra i soggetti di maggior diametro e appartenenti a specie autoctone anche sporadiche, nonché almeno 3 piante morte o marcescenti in piedi per ogni ettaro, scelte tra i soggetti di maggior diametro.

E' obbligatorio, in caso di taglio di boschi cedui semplici o composti, che almeno il 70% delle matricine da rilasciare sia scelto tra quelle di maggior diametro ed appartenenti a specie autoctone, anche sporadiche; sono fatti salvi gli interventi nei corsi d'acqua e nei canali.

E' vietato sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca); sono fatti salvi gli interventi negli argini dei corsi d'acqua.

Nei boschi di castagno puri o a dominanza di castagno il turno dei tagli non può essere inferiore a 15 anni.

Nei boschi di faggio il turno dei tagli non può essere inferiore a 35 anni.

#### Rimboschimenti

E' vietato effettuare rimboschimenti con specie arboree e arbustive alloctone; sono fatti salvi gli impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, anche con conifere, a finalità produttive, i quali necessitano di valutazione di incidenza nel caso ricadano in aree pubbliche o, se ricadono in aree private, qualora vengano interessate superfici con presenza di elementi naturali e seminaturali.

E' vietato, limitatamente ai siti Natura 2000 di collina (200 m – 600 m slm) e di montagna (oltre 600 m slm), effettuare rimboschimenti nei prati, nei pascoli, negli incolti, nei terreni saldi, negli arbusteti, nelle brughiere e nelle chiarie interforestali, ad eccezione di quelle create nell'ambito di tagli boschivi fitosanitari autorizzati e destinate a successivi rinfoltimenti, oppure, in caso di interventi necessari alla difesa del suolo o per ripristini naturalistici, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone e previa valutazione di incidenza (Vinca).

### **Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Pernice Bianca (*Lagopus mutus*).

E' vietato catturare o uccidere, in data antecedente al 1 ottobre, esemplari appartenenti alle specie di: Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Porciglione (*Rallus aquaticus*).

E' vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento della caccia e del controllo del cinghiale.

Nel piano di controllo del cinghiale il metodo della braccata è consentito dal 1 ottobre al 31 gennaio; ulteriori periodi possono essere autorizzati previa valutazione di incidenza (Vinca). La braccata è sempre vietata nelle Aree protette, ad esclusione delle aree contigue dei Parchi, e negli Istituti di protezione faunistica di cui alla L n. 157/92.

E' vietato effettuare gli interventi di controllo della volpe in tana in cavità naturali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore, mentre sono consentiti gli interventi di controllo che escludono le cavità naturali (manufatti, fienili, ecc.), di norma non utilizzati dal lupo o dall'istrice, qualora sia accertato dall'Ente gestore l'utilizzo del sito da parte del lupo o dell'istrice per la riproduzione.

E' obbligatorio, nei piani di controllo di specie invasive e ad esclusione delle nutrie, impiegare esche selettive nelle trappole o nelle strutture assimilabili e garantendo una pronta liberazione degli esemplari non appartenenti alle specie bersaglio.

E' vietato attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*).

Per quanto concerne il controllo della nutria nei siti Natura 2000 vale quanto già stabilito nella DGR n. 551/16.

E' vietato effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

E' vietato allevare e introdurre in libertà Anseriformi in tutte le zone umide (anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate in merito all'influenza aviaria), ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici.

E' vietato utilizzare fucili caricati con munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.

E' vietato esercitare l'attività venatoria, dopo le ore 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.

E' vietato esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.

E' vietato istituire nuove Aziende agri-turistico-venatorie (AATV) o ampliare quelle esistenti; sono fatti salvi i casi di ampliamenti riguardanti aree oggetto di misure agro-ambientali, previa valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato sparare nei campi di addestramento cani dal 15 marzo al 15 luglio presenti nelle Aziende agri-turistico-venatorie (AATV).

E' vietato istituire nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle.

### **Attività di pesca e gestione della fauna ittica**

E' vietato immettere esemplari di specie ittiche e di invertebrati alloctoni nelle zone umide, nei corsi d'acqua e in mare, fatta eccezione della specie *Tapes philippinarum*.

E' vietato effettuare la traslocazione della fauna ittica appartenente a specie alloctone.

E' vietato esercitare l'attività di pesca con la tecnica "no kill" per le specie alloctone e la reimmissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento, ferma restando la tutela del benessere animale.

E' obbligatorio utilizzare solo specie autoctone nello svolgimento dell'attività di ripopolamento ittico, previa valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B, salvo autorizzazione dell'Ente gestore; in caso di cattura accidentale gli esemplari devono essere immediatamente rilasciati.

E' obbligatorio impiegare ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

E' vietato abbandonare lenze o altro materiale utilizzato nell'esercizio della pesca.

E' obbligatorio attenersi, per quanto concerne la pesca della specie anguilla (*Anguilla anguilla*), alle misure previste dal Regolamento n. 1100/07 (CE) e ai Piani Nazionali e Regionali di Gestione per l'anguilla.

E' vietato istituire le Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. n. 11/12, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato istituire nuovi campi gara temporanei o permanenti.

E' vietato esercitare l'attività di pesca in mare in difformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e s.m.i.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità***

E' vietato realizzare nuove strutture o infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti balneari in presenza degli habitat:

- *1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine,*
- *2110 Dune embrionali mobili,*
- *2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche),*
- *2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*,*
- *2230 Dune con prati di *Malcolmietalia*.*

E' vietato utilizzare diserbanti e il pirodiserbo della vegetazione presente nelle scarpate stradali.

E' obbligatorio, nel caso di realizzazione di barriere fonoassorbenti o fonoisolanti trasparenti, installare sistemi di mitigazione visiva per l'avifauna, mediante marcature che devono coprire i pannelli trasparenti in modo omogeneo.

## ***Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua e infrastrutture idrauliche***

### Acque lotiche

Gli interventi sui corsi d'acqua naturali e sui canali di bonifica devono essere progettati secondo le *Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali* (DGR n. 1587/15) e le *Linee guida per la riqualificazione ambientale dei Canali di Bonifica* (DGR n. 246/12), qualora sia tecnicamente possibile.

E' obbligatorio rispettare il rilascio del deflusso minimo vitale nelle captazioni idriche, esistenti o nuove, nei corsi d'acqua naturali; sono fatti salvi i prelievi in deroga a condizione che sia effettuata la valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato effettuare la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua; sono fatti salvi gli interventi limitati al tratto necessario a garantire l'accesso ai terreni limitrofi.

E' obbligatorio, in caso di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di manufatti in alveo, rimuovere o adeguare i manufatti che interrompono il "continuum" dei corsi d'acqua e che limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario, qualora sia tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e non comporti significativi effetti negativi da un punto di vista della diffusione di specie alloctone. In caso di interventi relativi a opere di nuova realizzazione, che potrebbero determinare l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti, è obbligatorio prevedere la costruzione di strutture idonee a garantire il mantenimento della continuità ecologica fluviale, qualora sia tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e non comporti significativi effetti negativi da un punto di vista della diffusione di specie alloctone.

E' obbligatorio, nelle zone interessate dai lavori in alveo, predisporre azioni di recupero degli esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B, qualora i lavori ne possano pregiudicare la sopravvivenza.

E' obbligatorio rispettare la regolamentazione relativa alle Attività selvicolturali di cui alle presenti Misure Generali di Conservazione, in caso di interventi di manutenzione e di utilizzazione della vegetazione ripariale.

È vietato utilizzare diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui.

### Acque lentiche

E' vietato eliminare, drenare o prosciugare i seguenti elementi, sia di origine naturale che artificiale: maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi.

E' vietato eliminare le zone umide di origine naturale; nel caso in cui le zone umide siano di origine artificiale, il divieto di eliminazione si applica qualora le aree siano state individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17),

mentre per gli altri casi, qualora si intenda procedere alla loro trasformazione, vige l'obbligo di effettuare la procedura della valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato eliminare isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide; sono fatti salvi progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente gestore.

E' vietato determinare improvvise variazioni del livello dell'acqua delle zone umide, come pure il completo prosciugamento, dal 15 marzo al 15 luglio; sono fatte salve le casse di espansione, gli interventi per cause di forza maggiore e quelli di gestione delle opere idrauliche e di bonifica, nonché gli interventi autorizzati dall'Ente gestore.

Sono vietate le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento delle zone umide nel periodo dal 15 marzo al 30 settembre; sono fatte salve le attività ordinarie e straordinarie che comportano il prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali, le operazioni di prosciugamento delle vasche salanti delle saline in produzione, le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, gli interventi connessi alla riparazione di cedimenti degli argini o di guasti ai manufatti per la regolazione dei livelli idrici, nonché, previa valutazione di incidenza (Vinca), gli interventi di manutenzione straordinaria delle valli, dei fondali e/o degli argini.

E' obbligatorio rispettare la regolamentazione relativa alle Attività selvicolturali e alle Attività agricole di cui alle presenti Misure Generali di Conservazione, in caso di interventi di manutenzione e di utilizzazione della vegetazione ripariale e di gestione delle zone umide.

E' vietato tagliare la vegetazione erbacea ed il canneto presente sulle sponde delle zone umide dal 15 marzo al 15 luglio su una superficie maggiore del 70%.

È vietato utilizzare diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente sulle sponde delle zone umide, degli stagni, delle pozze e dei laghi.

### ***Attività estrattiva***

E' vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7 ottobre 2013, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento.

Sono, invece, ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che siano finalizzati alla sicurezza territoriale, al risparmio della risorsa idrica, alla navigabilità, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso: la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, soprattutto in pianura e nei fondovalle, nonché la realizzazione di pareti verticali, cavità, detrito di falda alla base di pareti nei versanti collinari e montani, fatte salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione.

### **Altre attività**

E' vietato tagliare, raccogliere, asportare o danneggiare intenzionalmente esemplari delle specie vegetali di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' obbligatorio utilizzare, nei ripristini ambientali, specie arboree, arbustive ed erbacee di specie autoctone.

E' vietato immettere esemplari di specie vegetali ed animali alloctone; sono fatti salvi gli allevamenti recintati e la messa a dimora di piante nelle aree agricole non occupate da habitat, nelle aree urbane e nelle aree cortilive.

E' vietato liberare o immettere nell'ambiente naturale esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici.

E' vietato catturare, raccogliere o uccidere intenzionalmente esemplari, comprese uova e larve, appartenenti alle specie animali di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B, nonché di tutti gli anfibi e i rettili appartenenti alle specie autoctone, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli, di chiroterri e di altri animali di interesse comunitario e quelli di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B.

E' vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente, anche parzialmente, gli habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE; sono fatti salvi gli interventi sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato illuminare direttamente i siti di rifugio dei chiroterri, quali grotte, cavità naturali, rupi, edifici o manufatti, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, ad eccezione degli alberi presenti sugli argini dei corsi d'acqua.

E' vietato sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca); sono fatti salvi gli interventi nei giardini, nelle aree cortilive e nei centri urbani.

E' vietato asportare materiale mineralogico e paleontologico, salvo autorizzazione dell'Ente gestore, con particolare riferimento alle cristallizzazioni nelle grotte e al travertino nelle aree caratterizzate dalla presenza di sorgenti pietrificanti (habitat 7220\* *Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi – Cratoneurion*).

E' vietato effettuare la pulizia meccanica delle spiagge naturali non occupate da stabilimenti balneari già autorizzati, ad eccezione dei primi 4 m dal limite della battigia.

## REGOLAMENTAZIONI COGENTI IN TUTTE LE ZPS

In tutte le ZPS sono vietate:

### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 novembre 2006 – DGR n. 1435/06, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte alla procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi della DGR n. 1224/08; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore.

E' vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, all'interno di ogni singola ZPS, presente alla data del 7 novembre 2006 o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS.

## Allegato 2

### **ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI E ANIMALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO REGIONALE DA TUTELARE NEI SITI NATURA 2000**

Negli elenchi di seguito riportati sono ricomprese le specie animali e vegetali di interesse comunitario, di cui alla Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*" (Allegati II e IV), nonché altre specie vegetali e animali considerate di interesse conservazionistico a livello regionale, individuate anche sulla base dei criteri di vulnerabilità in base alle Liste Rosse UICN nazionali ed europee.

Negli elenchi di seguito riportati non sono state inserite le specie vegetali di cui alla L.R. n. 2/77 e le specie animali di cui alla L n. 157/92 e alla L.R. n. 15/06, ad esclusione della fauna ittica, in quanto ne è già vietato il taglio, la raccolta, l'asportazione, la cattura, il danneggiamento o l'uccisione intenzionale anche all'interno dei siti Natura 2000; nei suddetti elenchi possono essere presenti specie già tutelate da altre normative nazionali o regionali vigenti.

# FLORA

## Elenco delle specie floristiche di interesse conservazionistico in Emilia-Romagna con specifica tutela nei siti Natura 2000

N.	Tipo	Divisione	Famiglia	Nome scientifico	Sinonimie	
1	Muschi	Bryophyta	Amblystegiaceae	<i>Drepanocladus vernicosus</i>	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	
2			Bryaceae	<i>Bryum warneum</i>		
3			Buxbaumiaceae	<i>Buxbaumia viridis</i>		
4			Leucobryaceae	<i>Leucobryum glaucum</i>		
5			Orthotrichaceae	<i>Orthotrichum rogeri</i>		
6			Pottiaceae	<i>Tortula revolvens</i>		
7			Sphagnaceae	<i>Sphagnum spp. (group)</i>		
8	Funghi	Basidiomycota	Boletaceae	<i>Boletus dupainii</i>		
9			Entolomataceae	<i>Entoloma bloxamii</i>		
10			Hericiaceae	<i>Hericium erinaceus</i>		
11			Hymenochaetaceae	<i>Fomitiporia pseudopunctata</i>		
12			Paxillaceae	<i>Alpova rubescens</i>		
13			Pezizaceae	<i>Peziza pseudoammophila</i>		
14			Psathyrellaceae	<i>Psathyrella ammophila</i>		
15	Xylariaceae	<i>Poronia punctata</i>				
16	Licheni	Ascomycota	Acarosporaceae	<i>Acarospora placodiiformis</i>		
17			Cladoniaceae	<i>Cladonia spp. (group)</i>		
18			Roccellaceae	<i>Ingaderia troglodytica</i>	<i>Paralecanographa grumulosa</i>	
19	Vascolari	Lycopodiophyta	Lycopodiaceae	<i>Diphasiastrum alpinum</i>		
20				<i>Diphasiastrum tristachyum</i>		
21				<i>Huperzia selago subsp. selago</i>		
22				<i>Lycopodium annotinum subsp. annotinum</i>		
23				<i>Lycopodium clavatum subsp. clavatum</i>		
24			Selaginellaceae	<i>Selaginella selaginoides</i>		
25		Magnoliophyta	Aceraceae	<i>Acer monspessulanum</i>		
26				Alismataceae	<i>Baldellia ranunculoides</i>	
27					<i>Caldesia parnassifolia</i>	
28			<i>Sagittaria sagittifolia</i>			
29			Anacardiaceae	<i>Cotinus coggygria</i>		
30				<i>Pistacia terebinthus</i>		
31			Apiaceae	<i>Helosciadium repens</i>		
32			Asparagaceae	<i>Bellevalia webbiana</i>		
33			Asteraceae	<i>Artemisia genipi</i>	<i>Artemisia lanata</i>	
34				<i>Centaurea paniculata</i>	<i>Centaurea aplolepa</i>	
35	<i>Jacobaea incana</i>	<i>Senecio incana</i>				
36	<i>Klasea lycopifolia</i>	<i>Serratula lycopifolia</i>				

37		Betulaceae	<i>Alnus incana</i>		
38			<i>Carpinus orientalis</i>		
39		Brassicaceae	<i>Brassica montana</i>		
40		Chenopodiaceae	<i>Halocnemum strobilaceum</i>		
41			<i>Salicornia veneta</i>	<i>Salicornia procumbens</i> <i>ssp. procumbens</i>	
42		Droseraceae	<i>Aldrovanda vesiculosa</i>		
43		Fabaceae	<i>Lathyrus palustris</i>		
44			<i>Vicia cusnae</i>		
45		Hydrocharitaceae	<i>Stratiotes aloides</i>		
46		Iridaceae	<i>Gladiolus palustris</i>		
47		Liliaceae	<i>Gagea spathacea</i>		
48		Linaceae	<i>Linum muelleri</i>	<i>Linum maritimum</i>	
49		Linderniaceae	<i>Lindernia procumbens</i>	<i>Lindernia palustris</i>	
50		Lythraceae	<i>Lythrum thesioides</i>		
51			<i>Trapa natans</i>		
52		Malvaceae	<i>Kosteletzkya pentacarpos</i>		
53		Oleaceae	<i>Phillyrea latifolia</i>		
54		Paeoniaceae	<i>Paeonia officinalis</i>		
55		Plantaginaceae	<i>Hippuris vulgaris</i>		
56		Poaceae	<i>Stipa etrusca</i>		
57		Polygalaceae	<i>Polygala exilis</i>		
58		Primulaceae	<i>Hottonia palustris</i>		
59		Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i>		
60			<i>Malus florentina</i>		
61			<i>Sorbus chamaemespilus</i>		
62		Salicaceae	<i>Salix pentandra</i>		
63		Tamaricaceae	<i>Myricaria germanica</i>		
64		Typhaceae	<i>Typha minima</i>		
65			<i>Typha shuttleworthii</i>		
66		Violaceae	<i>Viola pumila</i>		
67		Zosteraceae	<i>Zostera marina</i>		
68	Pinophyta	Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus deltoides</i>		
69			Pinaceae	<i>Pinus mugo uncinata</i> (pop. autoctone e spontanee)	
70	Pteridophyta	Aspleniaceae	<i>Asplenium adulterinum</i>		
71			Marsileaceae	<i>Marsilea quadrifolia</i>	
72			Ophioglossaceae	<i>Botrychium matricariifolium</i>	
73				<i>Botrychium multifidum</i>	
74			Pteridaceae	<i>Cheilanthes persica</i>	<i>Allosorus persicus</i>
75		Salviniaceae	<i>Salvinia natans</i>		

# FAUNA

## Elenco delle specie di Pesci di interesse conservazionistico in Emilia-Romagna con specifica tutela nei siti Natura 2000

N.	Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Sinonimie	Nome comune
1	Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser naccarii</i>		Storione cobice
2			<i>Acipenser sturio</i>		Storione comune
3	Clupeiformes	Clupeidae	<i>Alosa fallax</i>		Cheppia
4	Cypriniformes	Cobitidae	<i>Cobitis taenia</i>		Cobite comune
5			<i>Sabanejewia larvata</i>		Cobite mascherato
6		Cyprinidae	<i>Barbus meridionalis</i>		Barbo canino
7			<i>Barbus plebejus</i>		Barbo comune
8			<i>Barbus tyberinus</i>		Barbo tiberino
9			<i>Chondrostoma genei</i>		Lasca
10			<i>Chondrostoma soetta</i>		Savetta
11			<i>Leuciscus souffia</i>	<i>Telestes muticellus</i>	Vairone
12			<i>Rutilus pigus</i>		Pigo
13			<i>Rutilus rubilio</i>		Rovella
14			Cyprinodontiformes	Cyprinodontidae	<i>Aphanius fasciatus</i>
15	Perciformes	Gobiidae	<i>Knipowitschia panizzae</i>	<i>Padogobius panizzai</i>	Ghiozzetto di laguna
16			<i>Pomatoschistus canestrini</i>		Ghiozzetto cinerino
17	Petromyzontiformes	Petromyzontidae	<i>Lethenteron zanandreae</i>	<i>Lampetra zanandreae</i>	Lampreda padana
18			<i>Petromyzon marinus</i>		Lampreda di mare
19	Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salmo cettii</i>	<i>Salmo trutta macrostigma</i> , <i>Salmo macrostigma</i> , <i>Salmo ghigii</i>	Trota fario mediterranea (Trota macrostigma)
20	Scorpaeniformes	Cottidae	<i>Cottus gobio</i>		Scazzone

## Elenco delle specie di Mammiferi di interesse conservazionistico in Emilia-Romagna con specifica tutela nei siti Natura 2000

N.	Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune
1	Artiodactyla	Cervidae	<i>Cervus elaphus - pop. Mesola</i>	Cervo - pop. Mesola

## Elenco delle specie di Uccelli di interesse conservazionistico in Emilia-Romagna con specifica tutela nei siti Natura 2000

N.	Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune
1	Galliformes	Phasianidae	<i>Lagopus mutus</i>	Pernice bianca
2	Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya fuligula</i>	Moretta
3	Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente
4	Passeriformes	Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola

## Elenco delle specie di Invertebrati di interesse conservazionistico in Emilia-Romagna con specifica tutela nei siti Natura 2000

N.	Phylum	Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Sinonimie	Nome comune
1	Arthropoda	Coleoptera	Buprestidae	<i>Buprestis haemorrhoidalis araratica</i>		Buprestide di Ararat
2				<i>Eurythyrea austriaca</i>		Buprestide dell'abete bianco o austriaco
3			Cerambycidae	<i>Glaphyra marmottani</i>		Cerambycide di Marmottan
4			Cetoniidae	<i>Gnorimus variabilis</i>		Scarabeo del castagno
5				<i>Protaetia lugubris</i>		Cetonia lugubre
6			Lucanidae	<i>Aesalus scarabaeoides scarabaeoides</i>		Lucanide minuto
7				<i>Ceruchus chrysomelinus</i>		Lucanide crisomelino
8		Decapoda	Astacidae	<i>Austropotamobius pallipes</i>	<i>Austropotamobius italicus</i>	Gambero di fiume
9			Potamidae	<i>Potamon fluviatile</i>		Granchio d'acqua dolce

10		Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Euphydryas aurinia</i>		Aurinia
11		Odonata	Lestidae	<i>Lestes macrostigma</i>		Verdina delle saline
12	Libellulidae		<i>Sympetrum depressiusculum</i>		Cardinale padano	
13			<i>Sympetrum flaveolum</i>		Cardinale dorato	
14	Orthoptera		Acrididae	<i>Sphingonotus personatus</i>		Cavalletta italiana delle spiagge
15		<i>Andreiniimon nuptialis</i>			Grillo splendido dei cespugli	
16	Echinodermata	Echinoida	Diadematidae	<i>Centrostephanus longispinus</i>		Riccio di mare
17	Mollusca	Mytiloida	Mytilidae	<i>Lithophaga lithophaga</i>		Dattero di mare
18			Pinnidae	<i>Pinna nobilis</i>		Pinna nobile

**REGOLAMENTAZIONI COGENTI  
CONTENUTE NELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE  
DEI SIC E DELLE ZPS DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**SIC IT4010002**

**Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium, Calamagrostis corsica, Caltha palustris, Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Hieracium grovesianum, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica, Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus, Robertia taraxacoides, Sedum monregalense.*

**SIC IT4010003**

**Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 ottobre 2013, ed a condizione che sia conseguita

la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

**Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

**Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Asplenium cuneifolium* Viv. subsp. *cuneifolium*, *Avenula praetutiana*, *Calamagrostis corsica*, *Carex canescens*, *Carex davalliana*, *Drosera rotundifolia*, *Euphorbia spinosa*, *Hieracium grovesianum*, *Juncus filiformis*, *Minuartia laricifolia*, *Parnassia palustris*, *Pinus mugo*, *Primula marginata*, *Robertia taraxacoides*, *Sedum monregalese*, *Sesleria uliginosa*, *Sorbus chamaemespilus*, *Sphagnum subsecundum*, *Tephrosia italica*, *Viola palustris*, *Woodsia alpina*.

**SIC IT4010004**

**Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, Sant'Agostino,  
Lago di Averaldi**

**Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

**Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

**Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Alyssum bertolonii*, *Anemonoides trifolia* subsp. *brevi dentata*, *Asplenium cuneifolium* subsp. *cuneifolium*, *Calamagrostis corsica*, *Caltha palustris*, *Carex davalliana*, *Carex demissa*, *Carex lepidocarpa*. subsp. *lepidocarpa*, *Carex limosa*, *Carex rostrata*, *Centaurea nigrescens* subsp. *pinnatifida*, *Epilobium palustre*, *Euphorbia spinosa* subsp. *ligustica*, *Festuca inops*, *Glyceria fluitans*, *Glyceria notata*, *Gratiola officinalis*, *Hieracium grovesianum*, *Lemna minor*, *Linaria supina*, *Linum campanulatum*, *Menyanthes trifoliata*, *Minuartia laricifolia* subsp. *ophiolitica*,

*Notholaena marantae, Parnassia palustris, Pulmonaria apennina, Ranunculus flammula, Robertia taraxacoides, Salix rosmarinifolia, Schoenoplectus lacustris, Scirpus sylvaticus, Sedum monregalese, Sesleria uliginosa, Stachys recta subsp. serpentini, Stipa etrusca, Thelypteris palustris, Triglochin palustre, Typha angustifolia, Typha shuttleworthii, Utricularia vulgaris, Verbascum phoeniceum.*

## **SIC IT4010005**

### **Pietra Parcellara e Pietra Perduca**

#### **Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

#### **Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

#### **Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium, Calamagrostis corsica, Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Festuca robustifolia, Linaria supina subsp. supina, Linum campanulatum, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica, Notholaena marantae subsp. marantae, Robertia taraxacoides, Schoenus nigricans, Stachys recta subsp. serpentini, Stipa etrusca.*

## **SIC IT4010006**

### **Meandri di San Salvatore**

#### **Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

#### **Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

#### **Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:  
*Euphorbia spinosa subsp. ligustica*, *Stipa etrusca*.

### **SIC IT4010007** **Roccia Cinque Dita**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

#### ***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium*, *Calamagrostis corsica*, *Euphorbia spinosa subsp. ligustica*, *Festuca inops*, *Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica*, *Notholaena marantae subsp. marantae*, *Robertia taraxacoides*, *Stachys recta subsp. serpentina*.

### **SIC IT4010008** **Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda**

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

#### ***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Anemonoides trifolia subsp. brevidentata*, *Ononis masquillierii*.

### **SIC IT4010011** **Fiume Trebbia da Perino a Bobbio**

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

#### ***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Alyssum bertolonii*, *Asplenium cuneifolium* subsp. *cuneifolium*, *Calamagrostis corsica*, *Euphorbia spinosa* subsp. *ligustica*, *Festuca robustifolia*, *Linaria supina* subsp. *supina*, *Linum campanulatum*, *Minuartia laricifolia* subsp. *ophiolitica*, *Notholaena marantae* subsp. *marantae*, *Robertia taraxacoides*, *Schoenoplectus lacustris*, *Stachys recta* subsp. *serpentina*, *Stipa etrusca*, *Typha latifolia*.

## **SIC IT4010012 Val Boreca, Monte Lesima**

### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 ottobre 2013, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

### ***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Anemonoides trifolia* subsp. *brevidentata*, *Asplenium fontanum* subsp. *fontanum*, *Calamagrostis corsica*, *Caltha palustris*, *Festuca inops*, *Gymnocarpium robertianum*, *Hieracium grovesianum*, *Pulmonaria apennina*, *Ranunculus auricomus*.

**SIC IT4010013**  
**Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 ottobre 2013, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Alyssum bertolonii subsp. bertolonii, Anemonoides trifolia subsp. brevidentata, Arenaria bertolonii, Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium, Calamagrostis corsica, Caltha palustris, Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Festuca inops, Hieracium grovesianum, Linaria supina subsp. supina, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica, Murbeckiella zanonii, Notholaena marantae subsp. marantae, Pulmonaria apennina, Ranunculus auricomus, Robertia taraxacoides, Sedum monregalese, Tephroses italica.*

**SIC-ZPS IT4010016**

**Basso Trebbia**

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato circolare con mezzi a motore lungo le mulattiere e/o i sentieri; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio

dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati. L'Ente gestore, con propri atti amministrativi, individua i tracciati per i quali si applica tale divieto.

#### **Attività agricola e zootecnia**

E' vietato il pascolo nelle aree a prato e negli incolti dal 1 aprile a 30 giugno.

#### **Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

Le gare cinofile sono ammesse esclusivamente previa valutazione di incidenza effettuata da parte dell'Ente gestore e nelle sole aree del sito ubicate all'esterno della Zona B1 del Parco del Trebbia. I campi di gara devono essere individuati su aree agricole; durante le prove i cani devono essere condotti da personale qualificato sotto il profilo cinofilo e il territorio oggetto della gara non può essere battuto più di una volta.

#### **Attività estrattiva**

E' obbligatorio rispettare la velocità massima di 30 km/h lungo le piste utilizzate per la movimentazione dei materiali provenienti dall'attività estrattiva.

Le strade sterrate di servizio alle attività di cava e agli impianti di lavorazione degli inerti devono avere una larghezza massima di 8 m; i tratti esistenti, di ampiezza superiore devono essere ricondotti alle dimensioni corrette attraverso la posa di materiali (es. pali o massi) che impediscano il transito degli autoveicoli al di fuori del tracciato.

#### **Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche**

E' vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Trebbia dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedichnemus*), salvo autorizzazione dell'Ente gestore e previa valutazione di incidenza (Vinca).

#### **Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Astragalus onobrychis*, *Convolvulus cantabrica*, *Eleocharis uniglumis* subsp. *uniglumis*, *Lemna minor*, *Leontodon hyoseroides*, *Poa palustris*, *Samolus valerandi*, *Tragus racemosus*, *Typha angustifolia*, *Typha latifolia*,

## **SIC-ZPS IT4010017**

### **Conoide del Nure e Bosco di Fornace vecchia**

#### ***Attività selvicolturale***

E' vietato governare a bosco ceduo le aree forestali situate all'interno del Bosco di Fornace Vecchia caratterizzate dalla presenza dell'habitat 91L0, come identificato nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna".

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

#### ***Attività estrattiva***

E' obbligatorio rispettare la velocità massima di 30 km/h lungo le piste utilizzate per la movimentazione dei materiali provenienti dall'attività estrattiva.

Le strade sterrate di servizio alle attività di cava e agli impianti di lavorazione degli inerti devono avere una larghezza massima di 8 m; i tratti esistenti, di ampiezza superiore devono essere ricondotti alle dimensioni corrette attraverso la posa di materiali (es. pali o massi) che impediscano il transito degli autoveicoli al di fuori del tracciato.

#### ***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Astragalus onobrychis, Convolvulus cantabrica, Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis, Lemna minor, Lemna minor, Leontodon hyoseroides, Poa palustris Samolus valerandi, Tragus racemosus, Typha angustifolia, Typha latifolia.*

## **SIC-ZPS IT4010018**

### **Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio**

#### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato accedere, dal 15 marzo al 15 luglio, nelle isole fluviali; sono fatti salvi gli interventi o le attività sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza o all'autorizzazione dell'Ente gestore.

#### ***Attività agricola e zootecnia***

E' vietato il pascolo nelle aree a prato e negli incolti dal 1 aprile a 30 giugno.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato esercitare la pesca in una fascia di 400 m a monte e a valle della diga della centrale idroelettrica di ENEL Green Power e della Conca di navigazione situate in località Isola Serafini nel comune di Monticelli d'Ongina, ai fini di tutelare

la fauna ittica nelle fasi di concentrazione migratoria a valle dei passaggi per pesci esistenti; salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

#### **Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Bidensa cernua*, *Butomus umbellatus*, *Calamagrostis epigejos*, *Callitriche hamulata*, *Carex pseudocyperus*, *Ceratophyllum demersum*, *Ceratophyllum submersum subsp. submersum*, *Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis*, *Gratiola officinalis*, *Groenlandia densa*, *Hydrocharis morsus-ranae*, *Juncus subnodulosus*, *Juncus tenageya*, *Lemna gibba*, *Lemna minor*, *Lemna trisulca*, *Marsilea quadrifolia*, *Myriophyllum spicatum*, *Myriophyllum verticillatum*, *Najas marina subsp. marina*, *Nuphar lutea*, *Nymphaea alba*, *Nymphoides peltata*, *Oenanthe aquatica*, *Phleum arenarium subsp. caesium*, *Poa palustris*, *Potamogeton natans*, *Potamogeton pusillus*, *Ranunculus aquatilis*, *Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus*, *Rorippa amphibia*, *Rorippa palustris*, *Sagittaria sagittifolia*, *Salvinia natans*, *Schoenoplectus lacustris*, *Schoenoplectus triqueter*, *Scirpus sylvaticus*, *Scutellaria hastifolia*, *Spirodela polyrhiza*, *Thelypteris palustris*, *Trapa natans*, *Typha angustifolia*, *Typha latifolia*, *Utricularia vulgaris*, *Vallisneria spiralis*, *Viola elatior*.

### **SIC IT4010019 Rupi Rocca d'Olgisio**

#### **Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

#### **Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Anemonoides trifolia subsp. brevidentata*, *Delphinium fissum subsp. fissum*, *Murbeckiella zanonii*, *Pulmonaria apennina*.

### **SIC IT4020001 Boschi di Carrega**

#### **Attività turistico-ricreativa**

E' vietato circolare con mezzi a motore lungo le mulattiere e/o i sentieri; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati. L'Ente gestore, con propri atti amministrativi, individua i tracciati per i quali si applica tale divieto.

## **SIC IT4020003 Torrente Stirone**

### ***Attività turistico-ricreativa.***

E' vietato accedere nelle aree in cui è presente l'habitat 8230 "Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion-dilleni", segnalate da apposita cartellonistica, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato circolare con mezzi a motore lungo le mulattiere e/o i sentieri; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati. L'Ente gestore, con propri atti amministrativi, individua i tracciati per i quali si applica tale divieto.

### ***Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche***

E vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Stirone dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedichnemus*), salvo autorizzazione dell'Ente gestore e previa valutazione di incidenza (Vinca).

## **SIC IT4020006 Monte Prinzera**

### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato circolare con mezzi a motore lungo le mulattiere e/o i sentieri; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati. L'Ente gestore, con propri atti amministrativi, individua i tracciati per i quali si applica tale divieto.

## **SIC IT4020007 Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto**

**Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

**Attività turistico-ricreativa**

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 ottobre 2013, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

**Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Anemonoides trifolia subsp. brevidentata, Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium, Avenula praetutiana, Calamagrostis corsica, Caltha palustris, Carex davalliana, Carex demissa, Carex limosa, Carex rostrata, Drosera rotundifolia, Epilobium palustre, Epilobium palustre, Equisetum hyemale, Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Festuca inops, Festuca riccerii, Glyceria notata, Hieracium grovesianum, Juncus alpinoarticulatus, Menyanthes trifoliata, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica, Nuphar lutea, Ophioglossum vulgatum, Parnassia palustris subsp. palustris, Pinus mugo subsp. uncinata, Potamogeton natans, Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus, Robertia taraxacoides, Sedum monregalese, Sesleria uliginosa, Sorbus chamaemespilus, Tephrosieris italica, Trichophorum cespitosum, Triglochin palustre, Typha angustifolia, Viola palustris, Woodsia alpina.*

**SIC IT4020008**

**Monte Ragola, Lago Moo, Lago Bino**

**Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito,

nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

#### **Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Anemonoides trifolia subsp. brevidentata, Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium, Avenula praetutiana, Calamagrostis corsica, Caltha palustris, Carex davalliana, Carex demissa, Carex limosa, Carex rostrata, Drosera rotundifolia, Epilobium palustre, Epilobium palustre, Equisetum hyemale, Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Festuca inops, Festuca riccerii, Glyceria notata, Hieracium grovesianum, Juncus alpinoarticulatus, Menyanthes trifoliata, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica, Nuphar lutea, Ophioglossum vulgatum, Parnassia palustris subsp. palustris, Pinus mugo subsp. uncinata, Potamogeton natans, Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus, Robertia taraxacoides, Sedum monregalese, Sesleria uliginosa, Sorbus chamaemespilus, Tephrosieris italica, Trichophorum cespitosum, Triglochin palustre, Typha angustifolia, Viola palustris, Woodsia alpina.*

### **SIC IT4020010**

#### **Monte Gottero**

#### **Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

#### **Attività turistico-ricreativa**

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 ottobre 2013, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

#### **Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

### **Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Anemonoides trifolia subsp. brevidentata*, *Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium*, *Avenula praetutiana*, *Calamagrostis corsica*, *Caltha palustris*, *Carex davalliana*, *Carex demissa*, *Carex limosa*, *Carex rostrata*, *Drosera rotundifolia*, *Epilobium palustre*, *Epilobium palustre*, *Equisetum hyemale*, *Euphorbia spinosa subsp. ligustica*, *Festuca inops*, *Festuca riccerii*, *Glyceria notata*, *Hieracium grovesianum*, *Juncus alpinoarticulatus*, *Menyanthes trifoliata*, *Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica*, *Nuphar lutea*, *Ophioglossum vulgatum*, *Parnassia palustris subsp. palustris*, *Pinus mugo subsp. uncinata*, *Potamogeton natans*, *Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus*, *Robertia taraxacoides*, *Sedum monregalese*, *Sesleria uliginosa*, *Sorbus chamaemespilus*, *Tephrosia italica*, *Trichophorum cespitosum*, *Triglochin palustre*, *Typha angustifolia*, *Viola palustris*, *Woodsia alpina*.

## **SIC IT4020011 Gruppo di Gorro**

### **Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

### **Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato esercitare l'attività venatoria.

### **Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Anemonoides trifolia subsp. brevidentata*, *Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium*, *Avenula praetutiana*, *Calamagrostis corsica*, *Caltha palustris*, *Carex davalliana*, *Carex demissa*, *Carex limosa*, *Carex rostrata*, *Drosera rotundifolia*, *Epilobium palustre*, *Epilobium palustre*, *Equisetum hyemale*, *Euphorbia spinosa subsp. ligustica*, *Festuca inops*, *Festuca riccerii*, *Glyceria notata*, *Hieracium grovesianum*, *Juncus alpinoarticulatus*, *Menyanthes trifoliata*, *Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica*, *Nuphar lutea*, *Ophioglossum vulgatum*, *Parnassia palustris subsp. palustris*, *Pinus mugo subsp. uncinata*, *Potamogeton natans*, *Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus*, *Robertia taraxacoides*, *Sedum monregalese*, *Sesleria uliginosa*, *Sorbus chamaemespilus*, *Tephrosia italica*, *Trichophorum cespitosum*, *Triglochin palustre*, *Typha angustifolia*, *Viola palustris*, *Woodsia alpina*.

**SIC IT4020012**  
**Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato effettuare ripopolamenti sovra-densitari con salmonidi, al fine di evitare un'eccessiva predazione e fenomeni di competizione alimentare nei corsi d'acqua in cui è stata accertata la presenza di specie acquatiche di interesse comunitario dall'Ente gestore.

**SIC IT4020013**  
**Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato accedere ai tunnel e alle gallerie nei complessi minerari del sito, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 ottobre 2013, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato effettuare ripopolamenti sovra-densitari con salmonidi, al fine di evitare un'eccessiva predazione e fenomeni di competizione alimentare nei corsi d'acqua in cui è stata accertata la presenza di specie acquatiche di interesse comunitario dall'Ente gestore.

#### ***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Anemonoides trifolia subsp. brevidentata, Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium, Avenula praetutiana, Calamagrostis corsica, Caltha palustris, Carex davalliana, Carex demissa, Carex limosa, Carex rostrata, Drosera rotundifolia, Epilobium palustre, Epilobium palustre, Equisetum hyemale, Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Festuca inops, Festuca riccerii, Glyceria notata, Hieracium grovesianum, Juncus alpinoarticulatus, Menyanthes trifoliata, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica, Nuphar lutea, Ophioglossum vulgatum, Parnassia palustris subsp. palustris, Pinus mugo subsp. uncinata, Potamogeton natans, Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus, Robertia taraxacoides, Sedum monregalese, Sesleria uliginosa, Sorbus chamaemespilus, Tephrosia italica, Trichophorum cespitosum, Triglochin palustre, Typha angustifolia, Viola palustris, Woodsia alpina.*

### **SIC IT4020014**

#### **Monte Capuccio, Monte Sant'Antonio**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato effettuare ripopolamenti sovra-densitari con salmonidi, al fine di evitare un'eccessiva predazione e fenomeni di competizione alimentare nei corsi d'acqua in cui è stata accertata la presenza di specie acquatiche di interesse comunitario dall'Ente gestore.

### **SIC IT4020015**

#### **Monte Fuso**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un

aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

**Attività selvicolturale**

E' vietato tagliare esemplari appartenenti alla specie Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

**SIC-ZPS IT4020017**

**Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia  
golenale del Po**

**Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità**

E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

**Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Cardamine matthioli, Clematis viticella, Marsilea quadrifolia, Nuphar luteum, Persicaria amphibia, Ranunculus trichophyllus, Riccia fluitans, Salvinia natans, Samolus valerandi Utricularia australis, Utricularia vulgaris, Viola elatior.*

Nei ripristini ambientali si devono utilizzare esemplari delle seguenti specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, preferibilmente di provenienza locale, quali:

- Habitat acquatici e ripariali con vegetazione erbacea: *Butomus umbellatus, Carex acutiformis, Carex elata, Carex otrubae, Ceratophyllum demersum, Cyperus longus, Eleocharis palustris, Euphorbia palustris, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Sparganium erectum, Typha angustifolia, Typha latifolia.*
- Habitat ripariali con vegetazione arborea e arbustiva: *Alnus glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Populus canescens, Populus nigra, Rhamnus catartica, Salix alba, Salix purpurea, Salix triandra.*
- Habitat forestali: *Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus avium, Prunus spinosa, Quercus robur, Rosa arvensis, Ulmus minor, Viburnum opulus.*

**ZPS IT4020018**

**Prati e Ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto**

**Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità**

E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

**Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Cardamine matthioli, Clematis viticella, Marsilea quadrifolia, Nuphar luteum, Persicaria amphibia, Ranunculus trichophyllus, Riccia fluitans, Salvinia natans, Samolus valerandi, Utricularia australis, Utricularia vulgaris, Viola elatior.*

Nei ripristini ambientali si devono utilizzare esemplari delle seguenti specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, preferibilmente di provenienza locale, quali:

- Habitat acquatici e ripariali con vegetazione erbacea: *Butomus umbellatus, Carex acutiformis, Carex elata, Carex otrubae, Ceratophyllum demersum, Cyperus longus, Eleocharis palustris, Euphorbia palustris, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Sparganium erectum, Typha angustifolia, Typha latifolia.*
- Habitat ripariali con vegetazione arborea e arbustiva: *Alnus glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Populus canescens, Populus nigra, Rhamnus catartica, Salix alba, Salix purpurea, Salix triandra.*
- Habitat forestali: *Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus avium, Prunus spinosa, Quercus robur, Rosa arvensis, Ulmus minor, Viburnum opulus.*

## **ZPS IT4020019**

### **Golena del Po presso Zibello**

#### **Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità**

E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

#### **Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Cardamine matthioli, Clematis viticella, Marsilea quadrifolia, Nuphar luteum, Persicaria amphibia, Ranunculus trichophyllus, Riccia fluitans, Salvinia natans, Samolus valerandi, Utricularia australis e Utricularia vulgaris, Viola elatior.*

Nei ripristini ambientali si devono utilizzare esemplari delle seguenti specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, preferibilmente di provenienza locale, quali:

- Habitat acquatici e ripariali con vegetazione erbacea: *Butomus umbellatus, Carex acutiformis, Carex elata, Carex otrubae, Ceratophyllum demersum, Cyperus longus, Eleocharis palustris, Euphorbia palustris, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Sparganium erectum, Typha angustifolia, Typha latifolia.*
- Habitat ripariali con vegetazione arborea e arbustiva: *Alnus glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Populus canescens, Populus nigra, Rhamnus catartica, Salix alba, Salix purpurea, Salix triandra.*

- Habitat forestali: *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Cornus sanguinea*, *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*, *Prunus spinosa*, *Quercus robur*, *Rosa arvensis*, *Ulmus minor*.

## **SIC-ZPS IT4020020** **Crinale dell'Appennino parmense**

Sono vietati:

L'eliminazione in tutto o in parte degli habitat individuati nella "Carta degli habitat";

L'eliminazione in tutto o in parte delle specie prioritarie individuate;

Il danneggiamento degli habitat individuati nella "Carta degli habitat" del Sito;

L'attività di pascolo sugli habitat 3130 – 3140 – 3240 – 7140 – 7220\* – 7230, al fine di evitare

l'alterazione degli equilibri idrici caratteristici tipici degli habitat acquatici di montagna;

Le attività antropiche che comportino l'alterazione degli habitat 7140 e 7230, con particolare riferimento alle attività di movimento terra o di drenaggio delle acque di torbiera ad eccezione degli interventi di conservazione naturalistica condotti dall'Ente gestore,

Il pascolo con carico superiore a 1 UBA/ettaro per comprensorio pascolivo al fine di evitare l'eccessivo costipamento del cotico erboso. La transumanza è comunque consentita;

La trinciatura dei pascoli, il controllo della vegetazione arboreo-arbustiva nel periodo tra il 15 aprile e il 30 giugno. Detto periodo di divieto potrà essere esteso (in corrispondenza del sito riproduttivo) dall'Ente di gestione, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, ciò al fine di favorire il successo riproduttivo delle specie di interesse comunitario presenti nel sito;

L'esecuzione di interventi di miglioramento dei soprassuoli boschivi (tagli di conversione dei boschi cedui in alto fusto, diradamenti in fustaie transitorie di latifoglie, interventi su soprassuoli boschivi di conifere) e il taglio dei boschi cedui dal 15 aprile fino al 15 di agosto, nel caso in cui si verificasse la nidificazione di specie di interesse comunitario in corrispondenza delle aree oggetto di intervento. Entro 2 anni dall'entrata in vigore delle Misure Specifiche di Conservazione (MSC) l'Ente stabilirà modalità e ruoli per l'individuazione e la notifica di eventuali nidificazioni;

Il taglio di piante annose e deperienti che presentano evidenti cavità utilizzate dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, ad eccezione, previa documentata segnalazione all'Ente di gestione con cui verranno concordate le modalità esecutive, dei casi connessi alla sicurezza pubblica, alla viabilità, alla sicurezza idraulica e per motivi fitosanitari;

La distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi, tane e ricoveri per uccelli;

L'introduzione di specie vegetali ed animali alloctone;

Disturbare, danneggiare, catturare od uccidere qualsiasi specie di fauna selvatica, compresi uova, larve e nidiacei, ad eccezione di quanto previsto per l'attività venatoria, per l'attività di studio e ricerca scientifica, per gli interventi di prevenzione e limitazione del rischio sanitario e di controllo della fauna selvatica;

Praticare il campeggio al di fuori delle aree appositamente realizzate ed attrezzate. È consentito il bivacco esclusivamente nelle ore notturne, con uso di tenda, in località non servite da rifugi o altre strutture ricettive. Tali attività dovranno essere svolte senza arrecare danno, perturbazione o alterazione alla flora ed alla fauna di interesse conservazionistico esistenti nel sito ed agli habitat naturali e seminaturali;

L'abbandono anche temporaneo di rifiuti e/o di materiali di scarto di qualsiasi origine;

Lo spargimento di esche avvelenate;

Installare cartelli o apporre manifesti pubblicitari al di fuori degli spazi appositamente individuati o autorizzati dall'Ente competente previo parere dell'Ente gestore;

Le attività di stoccaggio di materie prime e il trattamento di rifiuti inerti non prodotti in loco;

La realizzazione di impianti fotovoltaici al suolo;

Lo svolgimento di eventi e manifestazione sportive che prevedano l'uso di mezzi motorizzati. Gli altri eventi e manifestazioni sportive sono consentiti previa presentazione di un piano di ripristino dei luoghi (cartellonistica, segnaletica, punti sosta ...) alla situazione antecedente all'evento;

Apportare alterazione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua, ad eccezione di lavori di sistemazione idraulica debitamente approvati dall'Ente competente;

Edificare nuovi poli produttivi sia di tipo artigianale che industriale;

La coltivazione e/o le rotazioni colturali dei terreni con pendenza media superiore al 60% che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo;

Gli allevamenti di animali da pelliccia;

Il pascolo nel periodo tra il 31 ottobre e il 15 maggio nei terreni situati ad altitudine inferiore a 1000 m s.l.m., e nel periodo tra il 15 settembre e il 15 giugno nei terreni situati ad altitudine superiore a 1000 m s.l.m. salvo diversa, espressa autorizzazione dell'Ente competente;

Il pascolo nei terreni interessati da frane attive;

Il taglio degli esemplari spontanei appartenenti alle specie, cerrosughera (*Quercus crenata*);

Nelle aree forestali compresi i castagneti da frutto, lo sradicamento delle ceppaie, ad eccezione degli impianti di arboricoltura da legno;

I tagli di cedui a carico dell'habitat 9130 che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni per i cedui, lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a 4 ha, fatto salvo quanto diversamente previsto da eventuali piani di assestamento forestale;

Il taglio ceduo dei boschi appartenenti all'habitat 9210\*, 9220\*, 91E0\*;

La caccia all'allodola (*Alauda arvensis*) in quanto facilmente confondibile con la specie di interesse comunitario tottavilla (*Lullula arborea*);

Praticare lo sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.

Eventuali nuovi scarichi idrici e nuove concessioni di emungimento idrico, in quanto possono influire sulla qualità dell'acqua e possono comportare variazioni nell'assetto idrogeologico, nonché variazioni a quelli preesistenti all'interno del sito

o nel caso di tali previsioni in tratti esterni al sito (a monte o a valle), siano esse da acqua superficiale o sotterranea, sono soggette a valutazione di incidenza;

Nel caso di rilevante interesse pubblico legato all'emergenza idrica, le captazioni di sorgenti libere sono consentite esclusivamente ad uso idropotabile e soggette a valutazione di incidenza che contenga specifici approfondimenti sulle biocenosi degli ambienti umidi montani;

Nelle sistemazioni idraulico-forestali, ove tecnicamente possibile, dovrà essere privilegiato l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e l'impiego di materiale tipico del luogo;

Rispetto di quanto previsto dall'art. 33 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

approvate con delibera di Giunta Regionale n. 182 del 31/05/1995 in tema di Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi, nell'ambito dell'attività di fruizione all'interno del territorio del sito, l'accensione di fuochi all'aperto è consentito unicamente utilizzando fornelli da campo, barbecue, attrezzature portatili da campeggio o bracieri portatili da barbecue. L'accensione dovrà avvenire con le necessarie cautele – previa ripulitura degli spazi circostanti da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili – con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

Per regolamentare accessi e viabilità l'Ente di gestione, entro 2 anni dall'entrata in vigore delle Misure Specifiche di Conservazione (MSC), previo accordo con i proprietari, può apporre in alcuni punti ed accessi opere fisse quali: sbarre, cancelli, staccionate ecc.;

Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche, per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di edifici non raggiungibili altrimenti. Sulle predette strade e piste forestali è, altresì, consentito il transito ai mezzi utilizzati per l'esecuzione degli interventi eseguiti direttamente dall'Ente di Gestione o dallo stesso preventivamente approvati. Al fine di evitare l'innescò di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti in precedenza. È parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito. Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate; l'asfaltatura di strade inghiaiate o a fondo naturale è soggetta a valutazione di incidenza; risulta invece consentita la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria della viabilità esistente limitatamente agli interventi di livellamento della sede stradale, di sistemazione del manto bituminoso esistente, di risezionamento e apertura di cunette laterali, di ricarica di ghiaia, il taglio della vegetazione infestante, ed alle esigenze di pubblica sicurezza;

L'uso di mountain-bike e l'escursionismo a piedi sono consentiti lungo la viabilità principale e secondaria nonché lungo i sentieri, fatti salvi i limiti ed i vincoli definiti dalla proprietà privata;

L'Ente di Gestione, entro due anni dall'entrata in vigore delle Misure Specifiche di Conservazione (MSC), ha la possibilità di limitare, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della fauna e della vegetazione, o per scopi manutentivi o per motivi di sicurezza;

L'attività fruitiva e didattica è consentita e favorita in tutto il sito. Suoni, voci, rumori, devono essere quanto più possibile contenuti. Soste, pic-nic, ecc. sono consentiti lungo i sentieri o in piazzole artificiali adiacenti ai sentieri esistenti o in punti di sosta e pic-nic individuati da apposita cartografia escursionistica del sito comunque non provocando danni o disturbi al suolo, alla flora e alla fauna;

Sono consentite e non soggette a procedura di valutazione di incidenza le attività edilizie classificate di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore del 20%. L'uso dei materiali e gli interventi effettuati devono rispettare la fisionomia originale dell'edificio e favorire il mantenimento di superfici rugose idonee all'appiglio dei chiropterici, nonché fessure e interstizi ad essi congeniali evitando altresì l'impiego di sostanze tossiche nel trattamento di eventuali parti in legno esterne. Per quanto riguarda l'inserimento di nuovi elementi (pavimentazioni esterne, arredo urbano, ecc.) questi dovranno essere consoni all'ambiente e alle tipologie costruttive della tradizione locale. Ogni eventuale e ulteriore intervento edilizio e/o previsione urbanistica dovrà essere soggetta a procedura di Valutazione di incidenza;

Nel taglio dei boschi cedui è obbligatorio il rilascio di almeno 3 piante ad ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito, scelte tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;

Nel taglio dei boschi cedui, al fine di favorire l'insediamento di flora e fauna saproxilica, è obbligatorio accatastare il materiale legnoso di risulta, derivato come scarto dei tagli, in strisce lineari distribuite lungo le linee di displuvio, evitando accumuli che favoriscano lo sviluppo di incendi e deprimano il ricaccio delle ceppaie;

In occasione del taglio dei boschi cedui è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante prevedendone il taglio;

In caso di eventuali impianti di rimboschimento, imboschimento e rinfoltimento ed in caso rinnovazione artificiale di impianti a fine ciclo è obbligatorio l'uso di specie autoctone e coerenti dal punto di vista fitogeografico ed ecologico con l'ambiente. Il materiale vivaistico dovrà essere scelto rispettando gli obblighi derivanti dalla L.R. 10/2007 (attuazione della Dir 1999/105/CEE). Dovrà quindi esserci conformità fra le caratteristiche pedo-climatiche delle stazioni da cui proviene il materiale e quelle dell'area oggetto di intervento;

Nelle conversioni di boschi cedui all'alto fusto è obbligatorio l'applicazione di tecniche di selvicoltura naturalistica da attuarsi effettuando tagli mirati a favorire lo sviluppo: delle specie autoctone sporadiche, di una struttura pluriplana del bosco, di individui nati da seme;

Nelle conversioni di boschi cedui all'alto fusto è obbligatorio il rilascio di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno 5 piante ad ettaro (nel caso in cui non siano presenti alberi morti si dovrà prevedere la cercinatura del colletto), come substrato necessario alle funzioni biologiche svolte dagli invertebrati, dall'avifauna legata a boschi maturi e dai chiropteri, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria;

Negli interventi selvicolturali eseguiti sui rimboschimenti di conifere si dovranno indirizzare le formazioni antropiche, distanti dalle condizioni ambientali locali, verso formazioni di bosco seminaturale attraverso l'esecuzione di diradamenti selettivi con apertura di buche, tagli a strisce volti a favorire l'innescò di un processo di rinnovazione delle specie autoctone. In tutti i casi l'eliminazione delle specie indesiderate dovrà essere il più possibile graduale;

Negli interventi selvicolturali a carico dei popolamenti di conifere è obbligatorio mantenere sgombra da materiali legnosi di risulta, una fascia di profondità-larghezza di almeno 20 m dalla viabilità forestale;

L'apertura di piste di esbosco a perdere è soggetta a valutazione di incidenza, ad eccezione di quelle realizzate in aree non soggette a fenomeni di dissesto attivo e la riqualificazione funzionale di piste forestali esistenti purché direttamente connesse ad utilizzazioni boschive e limitatamente a sezioni non superiori a 3 m con pendenza media fino al 15% ed inferiori ai 100 m di lunghezza. L'apertura di nuova viabilità forestale di ordine superiore alle piste di esbosco a perdere e l'adeguamento di strade esistenti tramite varianti di tracciato dovranno, invece, essere soggette a valutazione di incidenza;

L'attività di pesca è consentita ai sensi delle normative regionali, provinciali e delle aree protette, per i rispettivi territori di competenza, con le seguenti limitazioni:

- è vietata la pesca e la detenzione di esemplari di gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*);
- è vietata la pesca e la detenzione delle specie di interesse comunitario, in particolare, barbo canino (*Barbus caninus meridionalis*) e vairone (*Leuciscus souffia*);
- sono vietati ripopolamenti sovra-densitari con salmonidi al fine di evitare un'eccessiva predazione e fenomeni di competizione alimentare nei corsi d'acqua in cui è accertata la presenza di specie acquatiche di interesse comunitario.
- Ogni immissione di fauna ittica dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente di gestione del sito, che si potrà riservare la facoltà di assistere e vigilare alle attività di immissione. Inoltre, dovranno essere redatti appositi verbali di semina, che dovranno
  - contenere le seguenti principali informazioni:
  - calendario delle semine;
  - indicazione delle specie utilizzate per i ripopolamenti e della loro provenienza;
  - il numero di esemplari, nel caso delle uova embrionate, degli avannotti e del novellame dell'annata;
  - il peso totale, nel caso di materiale d'età superiore o della "pronta pesca";
  - la pezzatura, nel caso del novellame dell'annata (4-6, 6-9 o 9-12 cm);
  - l'indicazione della provenienza del materiale da semina;
  - l'indicazione cartografica dei luoghi dove saranno effettuati i rilasci.

- l'attività di ripopolamento è consentita con l'utilizzo di fauna ittica proveniente esclusivamente da popolamenti indenni. I piani di immissione dovranno essere calibrati sulla base della capacità portante dell'ambiente di semina e delle comunità ittiche presenti.

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Anemonoides trifolia subsp. brevidentata*, *Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium*, *Avenula praetutiana*, *Calamagrostis corsica*, *Caltha palustris*, *Carex davalliana*, *Carex demissa*, *Carex limosa*, *Carex rostrata*, *Drosera rotundifolia*, *Epilobium palustre*, *Epilobium palustre*, *Equisetum hyemale*, *Euphorbia spinosa subsp. ligustica*, *Festuca inops*, *Festuca riccerii*, *Glyceria notata*, *Hieracium grovesianum*, *Juncus alpinoarticulatus*, *Menyanthes trifoliata*, *Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica*, *Nuphar lutea*, *Ophioglossum vulgatum*, *Parnassia palustris subsp. palustris*, *Pinus mugo subsp. uncinata*, *Potamogeton natans*, *Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus*, *Robertia taraxacoides*, *Sedum monregalese*, *Sesleria uliginosa*, *Sorbus chamaemespilus*, *Tephroses italica*, *Trichophorum cespitosum*, *Triglochin palustre*, *Typha angustifolia*, *Viola palustris*, *Woodsia alpina*.

## **SIC-ZPS IT4020021 Medio Taro**

### **Attività turistico-ricreativa**

E' vietato accendere fuochi all'aperto; è fatta salva l'area attrezzata di Viazzano.

E' vietato circolare con mezzi a motore lungo le mulattiere e/o i sentieri; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati. L'Ente gestore, con propri atti amministrativi, individua i tracciati per i quali si applica tale divieto.

### **Attività agricola e zootecnica**

E' vietato utilizzare neonicotinoidi e loro derivati.

### **Attività venatoria e gestione faunistica**

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

E' vietato rinnovare le Zone di Addestramento Cani (ZAC), al fine di tutelare la nidificazione di *Burhinus oediconemus* e di altre specie nidificanti al suolo.

### **Attività di pesca e gestione della fauna ittica**

E' consentito esercitare l'attività di pesca solo con la tecnica "no kill".

E' vietato catturare e/o uccidere esemplari appartenenti alle seguenti specie: Alborella (*Alburnus alburnus*), Anguilla (*Anguilla anguilla*), Luccio (*Esox lucius*), Cavedano (*Leuciscus cephalus*), Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*).

### **Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità**

E' obbligatorio il posizionamento di rete metallica, di almeno 2 m di altezza aderente al suolo, di maglia fine e di materiale idoneo per impedire l'attraversamento delle corsie autostradali da parte di grandi mammiferi, tra i quali anche specie di interesse comunitario (es. lupo):

- in caso di lavori di adeguamento/rifacimento delle recinzioni lungo il tratto autostradale limitrofo al sito;
- lungo il tratto in trincea della strada provinciale Collecchio-Medesano (ponte Montanini).

### **Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche**

E' vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Taro dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oediconemus*), salvo autorizzazione dell'Ente gestore e previa valutazione di incidenza (Vinca).

### **Altre attività**

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Asperugo procumbens*, *Bidens cernua*, *Carex lepidocarpa* subsp. *Lepidocarpa*, *Carex viridula*, *Cladium mariscus*, *Coriaria myrtifolia*, *Cyperus flavescens*, *Erucastrum nasturtiifolium* subsp. *nasturtiifolium*, *Isolepis setacea*, *Lomelosia stellata*, *Lythrum hyssopifolia*, *Myricaria germanica*, *Myriophyllum spicatum*, *Najas marina* subsp. *Marina*, *Potamogeton trichoides*, *Samolus valerandi*, *Satureja montana*, *Schoenus nigricans*, *Utricularia* spp.

## **SIC-ZPS IT4020022**

### **Basso Taro**

### **Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Cardamine matthioli*, *Clematis viticella*, *Marsilea quadrifolia*, *Nuphar luteum*, *Persicaria amphibia*, *Ranunculus trichophyllus*, *Riccia fluitans*, *Salvinia natans*, *Samolus valerandi*, *Utricularia australis*, *Utricularia vulgaris*, *Viola elatior*.

Nei ripristini ambientali si devono utilizzare esemplari delle seguenti specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, preferibilmente di provenienza locale, quali:

- Habitat acquatici e ripariali con vegetazione erbacea: *Butomus umbellatus*, *Carex acutiformis*, *Carex elata*, *Carex otrubae*, *Ceratophyllum demersum*, *Cyperus longus*, *Eleocharis palustris*, *Euphorbia palustris*, *Glyceria maxima*, *Iris pseudacorus*, *Nuphar luteum*, *Nymphaea alba*, *Potamogeton nodosus*, *Potamogeton pectinatus*, *Sparganium erectum*, *Typha angustifolia*, *Typha latifolia*.
- Habitat ripariali con vegetazione arborea e arbustiva: *Alnus glutinosa*, *Frangula alnus*, *Fraxinus oxycarpa*, *Populus alba*, *Populus canescens*, *Populus nigra*, *Rhamnus catartica*, *Salix alba*, *Salix purpurea*, *Salix triandra*.
- Habitat forestali: *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Cornus sanguinea*, *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*, *Prunus spinosa*, *Quercus robur*, *Rosa arvensis*, *Ulmus minor*.

### **SIC IT4020023 Barboj di Rivalta**

#### **Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

#### **Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato rinnovare le Zone di Addestramento Cani (ZAC), al fine di tutelare la nidificazione di *Burhinus oedicephalus* e di altre specie nidificanti al suolo.

E' vietato l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

#### **Altre attività**

E' vietato alterare le aree interessate dalla presenza dei conigli (Barboj).

### **ZPS IT4020024 San Genesio**

#### **Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato rinnovare le Zone di Addestramento Cani (ZAC), al fine di tutelare la nidificazione dell'Albanella minore (*Circus pygargus*), del Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*) e di altre specie nidificanti al suolo.

E' vietato l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

**Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità**  
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

### **SIC-ZPS IT4020025** **Parma Morta**

**Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità**  
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

#### **Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Cardamine matthioli, Clematis viticella, Marsilea quadrifolia, Nuphar luteum, Persicaria amphibia, Ranunculus trichophyllus, Riccia fluitans, Salvinia natans, Samolus valerandi, Utricularia australis, Utricularia vulgaris, Viola elatior.*

Nei ripristini ambientali si devono utilizzare esemplari delle seguenti specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, preferibilmente di provenienza locale, quali:

- Habitat acquatici e ripariali con vegetazione erbacea: *Butomus umbellatus, Carex acutiformis, Carex elata, Carex otrubae, Ceratophyllum demersum, Cyperus longus, Eleocharis palustris, Euphorbia palustris, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Sparganium erectum, Typha angustifolia, Typha latifolia.*
- Habitat ripariali con vegetazione arborea e arbustiva: *Alnus glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Populus canescens, Populus nigra, Rhamnus catartica, Salix alba, Salix purpurea, Salix triandra.*
- Habitat forestali: *Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Quercus robur, Rosa arvensis, Ulmus minor.*

### **SIC IT4020026** **Boschi dei Ghirardi**

#### **Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

#### **Attività turistico-ricreativa**

E' vietato circolare con mezzi a motore lungo le mulattiere e/o i sentieri; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione

civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati. L'Ente gestore, con propri atti amministrativi, individua i tracciati per i quali si applica tale divieto.

**Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato esercitare l'attività venatoria.

**Attività di pesca e gestione della fauna ittica**

E' consentito esercitare l'attività di pesca solo con la tecnica "no kill".

**Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Anemonoides trifolia subsp. brevidentata, Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium, Avenula praetutiana, Calamagrostis corsica, Caltha palustris, Carex davalliana, Carex demissa, Carex limosa, Carex rostrata, Drosera rotundifolia, Epilobium palustre, Epilobium palustre, Equisetum hyemale, Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Festuca inops, Festuca riccerii, Glyceria notata, Hieracium grovesianum, Juncus alpinoarticulatus, Menyanthes trifoliata, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica, Nuphar lutea, Ophioglossum vulgatum, Parnassia palustris subsp. palustris, Pinus mugo subsp. uncinata, Potamogeton natans, Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus, Robertia taraxacoides, Sedum monregalese, Sesleria uliginosa, Sorbus chamaemespilus, Tephrosia italica, Trichophorum cespitosum, Triglochin palustre, Typha angustifolia, Viola palustris, Woodsia alpina.*

**SIC-ZPS IT4020027**

**Cronovilla**

**Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche**

E' vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel torrente Enza dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedicephalus*).

**SIC-ZPS IT4030001**

**Monte Acuto, Alpe di Succiso**

Obbligo in fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale di prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione.

Divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (i.e Piani Economici)

Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) dovranno essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione ed in particolare nel periodo compreso tra il mese di luglio e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.

Obbligo, in caso di interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di manufatti in alveo, di rimozione o adeguamento dei manufatti che interrompono il "continuum" dei corsi d'acqua limitando i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario. (Si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).

Divieto di attività sportive agonistiche che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone (superiore a 200) se non autorizzate dall'Ente Gestore previa valutazione di incidenza.

Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombamento della rete idrografica minore, salvo casi specificatamente autorizzati dall'Ente Gestore e/o per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità

Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

Obiettivo: miglioramento dello stato di conservazione di 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*) (Lago Gora, Lago Gonella, Lago Mescà). Misura di conservazione: Divieto di accesso al di fuori dei percorsi esistenti salvo autorizzazione dell'Ente gestore. L'accesso è vietato con qualsiasi mezzo e riguarda anche l'accesso pedonale; per percorsi esistenti si intende la sentieristica segnalata CAI e/o PNATE.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di \*91E0 (Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*) 3240 (Fiumi alpini a vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*). Misura di conservazione: Divieto di realizzazione di interventi salvo per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità e previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Divieto di raccolta e possesso *Primula apennina*.

Obiettivo: tutela di *Leuciscus souffia* (Vairone). Misura di conservazione: Divieto di pesca della specie e obbligo di immediato rilascio nel caso di cattura accidentale. (Si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).

## **SIC-ZPS IT4030002 Monte Ventasso**

Obbligo in fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale di prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione.

Divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento dello stato di

conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (i.e Piani Economici)

Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) dovranno essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione ed in particolare nel periodo compreso tra il mese di luglio e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.

Obbligo, in caso di interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di manufatti in alveo, di rimozione o adeguamento dei manufatti che interrompono il "continuum" dei corsi d'acqua limitando i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario. (Si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).

Divieto di attività sportive agonistiche che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone (superiore a 200) se non autorizzate dall'Ente Gestore previa valutazione di incidenza.

Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombamento della rete idrografica minore, salvo casi specificatamente autorizzati dall'Ente Gestore e/o per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità

Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di 7140 (Torbiera di transizione e instabili), 6410 (Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi Molinion caeruleae). Misura di conservazione: Divieto di accesso alle zone umide e torbiere al di fuori dei percorsi esistenti salvo autorizzazione dell'Ente gestore. L'accesso è vietato con qualsiasi mezzo e riguarda anche l'accesso pedonale; per percorsi esistenti si intende la sentieristica segnalata CAI e/o PNATE.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di 7140 (Torbiera di transizione e instabili), 6410 (Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)). Misura di conservazione: divieto di realizzazione di nuove infrastrutture salvo quelle strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat. Per strutture strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat si intendono ad esempio staccionate in legno di protezione e dissuasione, passerelle pedonali in legno sopraelevate sulle torbiere, cartellonistica esplicativa e dissuasiva, piccole sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.

Obiettivo: tutela di *Leuciscus souffia* (Vairone). Misura di conservazione: Divieto di pesca della specie e obbligo di immediato rilascio nel caso di cattura accidentale. (Si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).

### **SIC-ZPS IT4030003**

#### **Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto**

Obbligo in fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale di prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione.

Divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (i.e Piani Economici)

Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) dovranno essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione ed in particolare nel periodo compreso tra il mese di luglio e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.

Obbligo, in caso di interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di manufatti in alveo, di rimozione o adeguamento dei manufatti che interrompono il "continuum" dei corsi d'acqua limitando i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario. (Si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).

Divieto di attività sportive agonistiche che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone (superiore a 200) se non autorizzate dall'Ente Gestore previa valutazione di incidenza.

Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombamento della rete idrografica minore, salvo casi specificatamente autorizzati dall'Ente Gestore e/o per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità

Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di 7140 (Torbiera di transizione e instabili). Misura di conservazione: Divieto di accesso alle zone umide e torbiere al di fuori dei percorsi esistenti salvo autorizzazione dell'Ente gestore. L'accesso è vietato con qualsiasi mezzo e riguarda anche l'accesso pedonale; per percorsi esistenti si intende la sentieristica segnalata CAI e/o PNATE.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di 7140 (Torbiera di transizione e instabili). Misura di conservazione: divieto di realizzazione di nuove infrastrutture salvo quelle strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat. Per strutture strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat si intendono ad esempio staccionate in legno di protezione e dissuasione, passerelle pedonali in legno sopraelevate sulle torbiere, cartellonistica esplicativa e dissuasiva, piccole sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di \*91E0 (Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*) 3240 (Fiumi alpini a vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*) 3220 (Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea). Misura di conservazione: Divieto di realizzazione di interventi salvo per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità e previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Divieto di raccolta e possesso *Primula apennina*.

Obiettivo: tutela di *Leuciscus souffia* (Vairone). Misura di conservazione: Divieto di pesca della specie e obbligo di immediato rilascio nel caso di cattura accidentale. (Si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).

## **SIC-ZPS IT4030004**

### **Val d'Ozola, Monte Cusna**

Obbligo in fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale di prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione.

Divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (i.e Piani Economici)

Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) dovranno essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione ed in particolare nel periodo compreso tra il mese di luglio e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.

Obbligo, in caso di interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di manufatti in alveo, di rimozione o adeguamento dei manufatti che interrompono il "continuum" dei corsi d'acqua limitando i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario. (Si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).

Divieto di attività sportive agonistiche che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone (superiore a 200) se non autorizzate dall'Ente Gestore previa valutazione di incidenza.

Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombamento della rete idrografica minore, salvo casi specificatamente autorizzati dall'Ente Gestore e/o per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità.

Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*), (alta valle del Torrente Rossendola, tra il Passo della Comunella e il Monte Sillano; Paduletta Monte Sillano). Misura di conservazione: Divieto di accesso alle zone umide e torbiere al di fuori dei percorsi esistenti salvo autorizzazione dell'Ente gestore. L'accesso è vietato con qualsiasi mezzo e riguarda anche l'accesso pedonale; per percorsi esistenti si intende la sentieristica segnalata CAI e/o PNATE.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*), (alta valle del Torrente Rossendola, tra il Passo della Comunella e il Monte Sillano; Paduletta Monte Sillano). Misura di conservazione: divieto di realizzazione di nuove strutture e infrastrutture salvo quelle strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat. Per strutture strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat si intendono ad esempio staccionate in legno di protezione e dissuasione, passerelle pedonali in legno sopraelevate sulle torbiere, cartellonistica esplicativa e dissuasiva, piccole sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di \*91E0 (Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*). Misura di conservazione: Divieto di realizzazione di interventi salvo per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità o e previa autorizzazione dell'Ente gestore

Divieto di raccolta e possesso *Primula apennina*.

## **SIC-ZPS IT4030005**

### **Abetina Reale, Alta Val Dolo**

Obbligo in fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale di prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione.

Divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (i.e Piani Economici)

Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) dovranno essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione ed in particolare nel periodo compreso tra il mese di luglio e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.

Obbligo, in caso di interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di manufatti in alveo, di rimozione o adeguamento dei manufatti che interrompono il "continuum" dei corsi d'acqua limitando i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario. (Si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).

Divieto di attività sportive agonistiche che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone (superiore a 200) se non autorizzate dall'Ente Gestore previa valutazione di incidenza.

Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombamento della rete idrografica minore, salvo casi specificatamente autorizzati dall'Ente Gestore e/o per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità

Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione 3160 (Laghi e stagni distrofici naturali), 6410 (Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)), 7140 (Torbiera di transizione e instabili) (Lago Sfondato, Corni Grande; Pian Vallese; Monte Giovarello Est): Divieto di accesso alle zone umide e torbiera al di fuori dei percorsi esistenti salvo autorizzazione dell'Ente gestore. L'accesso è vietato con qualsiasi mezzo e riguarda anche l'accesso pedonale; per percorsi esistenti si intende la sentieristica segnalata CAI e/o PNATE.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione 3160 (Laghi e stagni distrofici naturali), 6410 (Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)), 7140 (Torbiera di transizione e instabili) (Lago Sfondato, Corni Grande; Pian Vallese; Monte Giovarello Est) Misura di conservazione: divieto di realizzazione di nuove strutture e infrastrutture salvo quelle strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat. Per strutture strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat si intendono ad esempio staccionate in legno di protezione e dissuasione, passerelle pedonali in legno sopraelevate sulle torbiera,

cartellonistica esplicativa e dissuasiva, piccole sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di \*91E0 (Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*) 3240 (Fiumi alpini a vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*): Divieto di realizzazione di interventi salvo per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità e previa autorizzazione dell'Ente gestore; sono fatti salvi previa Valutazione di incidenza o parere motivato dell'Ente Gestore, interventi selvicolturali di limitata estensione anche finalizzati ad agevolare l'accesso pedonale per forme di fruizione di basso impatto (torrentismo, pesca) per tratti di alveo del Torrente Dolo purché compatibili con la conservazione degli habitat e associati ad azioni di comunicazione e informazione sugli habitat e le specie.

Divieto di raccolta e possesso *Primula apennina*.

### **SIC-ZPS IT4030006 Monte Prado**

Obbligo in fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale di prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione.

Divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (i.e Piani Economici)

Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) dovranno essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione ed in particolare nel periodo compreso tra il mese di luglio e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.

Obbligo, in caso di interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di manufatti in alveo, di rimozione o adeguamento dei manufatti che interrompono il "continuum" dei corsi d'acqua limitando i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario. (Si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).

Divieto di attività sportive agonistiche che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone (superiore a 200) se non autorizzate dall'Ente Gestore previa valutazione di incidenza.

Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombamento della rete idrografica minore, salvo casi specificatamente autorizzati dall'Ente Gestore e/o per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità

Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

Obiettivo: miglioramento dello stato di conservazione di 7220\* (Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi; Chaerophyllo-Cardaminetum asarifoliae). Misura di conservazione: Divieto di accesso al di fuori dei percorsi esistenti salvo autorizzazione dell'Ente gestore L'accesso è vietato con qualsiasi mezzo e

riguarda anche l'accesso pedonale; per percorsi esistenti si intende la sentieristica segnalata CAI e/o PNATE.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di \*91E0 (Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*): selvicolturali e di gestione, manutenzione o controllo della vegetazione salvo per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità e previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

Divieto di raccolta e possesso *Primula apennina*.

## **SIC IT4030007 Fontanili di Corte Valle Re**

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità***

E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

### ***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Cardamine matthioli*, *Clematis viticella*, *Marsilea quadrifolia*, *Nuphar luteum*, *Persicaria amphibia*, *Ranunculus trichophyllus*, *Riccia fluitans*, *Salvinia natans*, *Samolus valerandi*, *Utricularia australis* e *Utricularia vulgaris*, *Viola elatior*.

## **SIC IT4030008 Pietra di Bismantova**

Obbligo in fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale di prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione.

Divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (i.e Piani Economici)

Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) dovranno essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione ed in particolare nel periodo compreso tra il mese di luglio e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.

Obbligo, in caso di interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di manufatti in alveo, di rimozione o adeguamento dei manufatti che interrompono il "continuum" dei corsi d'acqua limitando i naturali spostamenti

della fauna ittica di interesse comunitario. (Si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).

Divieto di attività sportive agonistiche che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone (superiore a 200) se non autorizzate dall'Ente Gestore previa valutazione di incidenza.

Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombamento della rete idrografica minore, salvo casi specificatamente autorizzati dall'Ente Gestore e/o per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità.

Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

Obiettivo: mantenimento e/o miglioramento dello stato di conservazione di 9260 (Boschi di *Castanea sativa*), 9180\* (Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion). Misura di conservazione: divieto di rinfoltimento con nuovi impianti di specie di conifere e di altre specie alloctone.

Obiettivo: migliorare lo stato di conservazione del Falco pellegrino (*Falco peregrinus*). Misura di conservazione: Divieto di sorvolo per elicotteri, mezzi aerei ultraleggeri, deltaplano e parapendio nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e aprile, fatti salvi i motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio.

E' vietata l'apertura di nuove vie di arrampicata in tutta la parete di esposizione Nord-Ovest.

## **SIC IT4030009**

### **Gessi Triassici**

Obbligo in fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale di prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione.

Divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (i.e Piani Economici)

Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) dovranno essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione ed in particolare nel periodo compreso tra il mese di luglio e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.

Obbligo, in caso di interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di manufatti in alveo, di rimozione o adeguamento dei manufatti che interrompono il "continuum" dei corsi d'acqua limitando i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario. (Si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).

Divieto di attività sportive agonistiche che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone (superiore a 200) se non autorizzate dall'Ente Gestore previa valutazione di incidenza.

Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombamento della rete idrografica minore, salvo casi specificatamente autorizzati dall'Ente Gestore e/o per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità

Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di 3240 (Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*), 91E0\* (Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)), 92A0 (Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*), 3220 (Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea), 3270 (Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p e *Bidention* p.p.). Misura di conservazione: in corrispondenza del tratto di strada Gatta-Pianello interessata da fenomeni di erosione e/o di invasione di detriti fluviali, la realizzazione di interventi che possano interessare direttamente superfici di habitat potranno essere eseguiti solo per cause di sicurezza idraulica, stradale e/o di pubblica incolumità, tramite parere motivato comunicato all'Ente Gestore e Valutazione di Incidenza.

Obiettivo: mantenimento dello stato di conservazione di 3240 (Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*), 91E0\* (Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)), 92A0 (Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*), 3220 (Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea), 3270 (Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p e *Bidention* p.p.). Misura di conservazione: Divieto di realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione, manutenzione o controllo della vegetazione salvo per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità e previa autorizzazione dell'Ente Gestore

## **SIC IT4030010 Monte Duro**

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità***

E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

## **SIC-ZPS IT4030011 Casse di Espansione del Secchia**

### ***Attività agricola e zootecnica***

E' vietato il pascolo.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali,

quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato effettuare il ripopolamento del Barbo comune nelle acque lentiche e lotiche.

E' vietato immettere Salmonidi di specie autoctone estranee alla zona omogenea "Acque di Cat. B" della Carta ittica regionale.

***Altre attività***

E' vietato realizzare recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore.

**SIC IT4030013**

**Fiume Enza da La Mora a Compiano**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

***Attività selvicolturale***

E' vietato tagliare esemplari spontanei appartenenti alla specie Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' consentito esercitare l'attività di pesca solo con la tecnica del "no kill".

***Altre attività***

E' vietato tagliare alberi isolati o in formazioni vegetali lineari di dimensioni superiori a 80 cm di diametro, qualora appartenenti a specie autoctone, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).

**SIC IT4030014**

**Rupe di Campotrera, Rossena**

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.

**Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Camphorosma monspeliaca*, *Crocus biflorus*, *Ophrys bertolonii*, *Ophrys fuciflora fuciflora*, *Ophrys fusca fusca*, *Serapias vomeracea*, *Spiranthes spiralis*.

**SIC-ZPS IT4030015****Valli di Novellara****Attività agricola e zootecnica**

E' vietato il pascolo dal 1 aprile al 30 giugno nelle aree caratterizzate dalla presenza dell'habitat 3290 *Fiumi mediterranei a flusso intermittente con Paspalo-Agrostidio*.

**Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo.

**SIC IT4030016****San Valentino, Rio della Rocca****Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.

**Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche**

E' vietato alterare il reticolo idrografico nell'area di presenza dell'Ululone appenninico (*Bombina pachypus*), salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).

**SIC IT4030017****Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano****Attività turistico-ricreativa**

E' vietato accendere fuochi vicino alle pareti rocciose o in presenza degli habitat 6110\* *Terreni erbosi calcarei carsici (Alyso-Sedion albi)*, 8210 *Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei*, 8310 *Grotte non ancora sfruttate a livello turistico*, anche nelle loro immediate vicinanze (distanza di 20 m).

**Attività agricola e zootecnica**

E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi, geodisinfestanti, rodenticidi, diserbanti nell'area archeologica del Castello di Borzano.

E' vietato effettuare le pratiche agricole di preparazione del suolo che determinino l'occlusione dei pozzi o altri fenomeni carsici superficiali e profondi. Le arature, a

profondità maggiore di 30 cm, devono essere realizzate ad una distanza di almeno 10 m dagli ingressi del sistema carsico.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chirotteri.

***Altre attività***

E' vietato occludere o danneggiare le cavità sotterranee, al fine di tutelare le popolazioni di chirotteri troglodili.

E' vietato tagliare alberi isolati o in formazioni vegetali lineari di dimensioni superiori a 80 cm di diametro, qualora appartenenti a specie autoctone, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).

**SIC IT4030018**

**Media Val Tresinaro, Val Dorgola**

***Attività selvicolturale***

E' vietato tagliare esemplari spontanei appartenenti alla specie Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.

**ZPS IT4030019**

**Cassa di Espansione del Tresinaro**

***Attività turistico-ricreativa***

E' consentito accedere solo a piedi; dal 1 aprile al 30 giugno l'accesso a piedi è consentito solo sulle sommità arginali; sono fatti salvi i soggetti preposti alla pubblica sicurezza idraulica, al soccorso, alla vigilanza, alla protezione civile, all'antincendio e alla manutenzione dei manufatti, e quelli per i quali è stata acquisita l'autorizzazione dell'Ente gestore.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo.

**SIC-ZPS IT4030020**

**Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara**

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato accedere, dal 1 aprile al 30 giugno, nelle isole fluviali; sono fatti salvi gli interventi o le attività sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza o all'autorizzazione dell'Ente gestore.

***Attività agricola e zootecnica***

E' vietato effettuare il tombamento e il deposito di qualsiasi materiale nei bugni e nelle altre zone umide.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo.

**SIC IT4030021**

**Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmirolo**

***Attività agricola e zootecnica***

E' vietato effettuare il tombamento e il deposito di qualsiasi materiale nei bugni e nelle altre zone umide.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

**SIC IT4030022**

**Rio Tassarò**

***Attività selvicolturale***

E' vietato tagliare il bosco a meno di 20 m dal Rio Tassarò e dal Rio Riolco; sono fatti salvi i tagli che interessano specie non autoctone.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.

**SIC-ZPS IT4030023**

**Fontanili di Gattatico, Fiume Enza**

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato uscire dai percorsi pedonali segnalati nelle casse di espansione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato accedere con veicoli a motore nelle casse di espansione; sono fatti salvi i soggetti preposti alla pubblica sicurezza idraulica, al soccorso, alla vigilanza, alla

protezione civile, all'antincendio e alla manutenzione dei manufatti, e quelli per i quali è stata acquisita l'autorizzazione dell'Ente gestore.

**Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo.

**Altre attività**

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Groenlandia densa, Potamogeton berchtoldii, Potamogeton natans, Potamogeton trichoides, Zannichellia palustris polycarpa, Lemna minor, Crypsis schoenoides, Juncus subnodulosus, Juncus tenageja, Veronica anagalloides, Samolus valerandi, Ranunculus trichophyllus, Myriophyllum spicatum, Riccia fluitans.*

**SIC IT4030024**

**Colli di Quattro Castella**

**Attività selvicolturale**

E' vietato tagliare esemplari spontanei appartenenti alla specie Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).

**SIC-ZPS IT4040001**

**Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano**

**Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' vietato utilizzare composti azotati negli interventi di manutenzione del manto nevoso delle piste da sci.

È obbligatorio rimuovere gli impianti di risalita non più in uso.

**Attività agricola e zootecnica**

E' vietato il pascolo a meno di 10 m dalle zone umide.

È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.

**Attività venatoria e gestione faunistica**

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola e l'attività venatoria è limitata ad una sola giornata alla settimana.

**Attività di pesca e gestione della fauna ittica**

È vietato immettere Salmonidi e specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea acque di CAT. C (ai sensi della Carta Ittica Regionale) ad esclusione del Barbo comune.

E' vietato immettere qualsiasi specie ittica nelle acque lentiche, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

## **SIC-ZPS IT4040002 Monte Rondinaio, Monte Giovo**

### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato utilizzare composti azotati negli interventi di manutenzione del manto nevoso delle piste da sci.

È obbligatorio rimuovere gli impianti di risalita non più in uso.

### ***Attività agricola e zootecnica***

E' vietato il pascolo in una fascia di 10 m dalle zone umide.

E' vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola e l'attività venatoria è limitata ad una sola giornata alla settimana.

### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

È vietato immettere Salmonidi e specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea acque di CAT. C (ai sensi della Carta Ittica Regionale) ad esclusione del Barbo comune.

E' vietato immettere qualsiasi specie ittica nelle acque lentiche, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

### ***Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche***

E' vietato sfalciare, dal 1 aprile al 30 giugno, nelle aree caratterizzate dalla presenza degli habitat di interesse comunitario tipici delle zone umide identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", con i codici 3000.

### ***Altre attività***

Il controllo della proliferazione macroalgale deve essere effettuato con interventi di restauro naturalistico quali l'impianto e la ricreazione di fasce a macrofite lungo le fasce litoranee del Lago Santo Modenese.

Al fine di contenere il carico trofico nel bacino del Lago Baccio, previo accordo con i proprietari delle aree di intervento, è necessario verificare:

- ogni 5 anni la necessità di eseguire la rimozione dei sedimenti superficiali/accumulo di materiale organico superficiale (massimo 30-50 cm di profondità). L'estrazione deve interessare esclusivamente piccole porzioni del bacino per non determinare impatti eccessivi a carico delle cenosi macrofittiche e delle banche dei semi conservate nei sedimenti superficiali, oltre che limitare il rilascio di nutrienti associato alla mobilizzazione dei sedimenti stessi;
- ogni 2 anni la necessità di eseguire lo sfalcio delle cenosi elofittiche di margine, con asportazione della biomassa; gli sfalci devono interessare esclusivamente piccole porzioni litoranee/riparie del bacino per non determinare impatti eccessivi a carico delle cenosi elofittiche.

### **SIC-ZPS IT4040003** **Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea**

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

È vietato immettere Salmonidi e specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea acque di CAT. C (ai sensi della Carta Ittica Regionale) ad esclusione del Barbo comune.

È vietato immettere qualsiasi specie ittica nelle acque lentiche, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

#### ***Attività selvicolturale***

È obbligatorio preservare su ciascuna sponda una fascia di vegetazione arborea di 5 m di larghezza, nel caso di interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi, nei tratti dei corsi d'acqua: Fiume Panaro, Rio Grande, Rio Torto, Rio delle Vallecchie, Fosso Frascara, Fosso Lamo e loro affluenti.

### **SIC-ZPS IT4040004** **Sassoguidano, Gaiato**

#### ***Attività agricola e zootecnica***

È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in 3 giornate settimanali.

La caccia da appostamenti temporanei è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

È vietato immettere Salmonidi e specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea acque di CAT. C (ai sensi della Carta Ittica Regionale) ad esclusione del Barbo comune.

E' vietato immettere qualsiasi specie ittica nelle acque lentiche, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.

**SIC-ZPS IT4040005**

**Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere**

***Attività venatoria e gestione faunistica***

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in 3 giornate alla settimana.

La caccia da appostamenti temporanei è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.

È vietato esercitare la caccia ai Turdidi (merlo, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello).

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

È vietato immettere Salmonidi e specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea acque di CAT. C (ai sensi della Carta Ittica Regionale) ad esclusione del Barbo comune.

E' vietato immettere qualsiasi specie ittica nelle acque lentiche, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

È vietato immettere esemplari di Trota fario (*Salmo trutta trutta*) di allevamento e classe d'età 1+ o superiore nel Torrente Dragone, ad eccezione degli interventi previsti dal Programma ittico annuale, che non potrà prevedere un quantitativo superiore a 100 kg/anno, da immettere esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 luglio.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.

**SIC IT4040006**

## **Poggio Bianco Dragone**

### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata la pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

È vietato esercitare la caccia alla cornacchia grigia.

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in 3 giornate settimanali.

La caccia da appostamenti temporanei è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

È vietato immettere Salmonidi e specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea acque di CAT. C (ai sensi della Carta Ittica Regionale) ad esclusione del Barbo comune.

E' vietato immettere qualsiasi specie ittica nelle acque lentiche.

È vietato immettere esemplari di trota fario (*Salmo trutta trutta*) di allevamento e classe d'età 1+ o superiore nel tratto di Torrente Dragone, ad eccezione degli interventi previsti dal Programma ittico annuale, che non potrà prevedere un quantitativo superiore a 100 kg/anno, da immettere esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 luglio.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

## **SIC IT4040007 Salse di Nirano**

### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato transitare al di fuori dei percorsi segnalati nell'area di pertinenza dei conivomi e delle loro effusioni salse, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

### ***Attività agricola e zootecnica***

È vietato convertire dei prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata la pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in 3 giornate settimanali

La caccia da appostamento temporaneo è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

È vietato immettere Salmonidi e specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea acque di CAT. C (ai sensi della Carta Ittica Regionale) ad esclusione del Barbo comune.

È vietato immettere qualsiasi specie ittica nelle acque lentiche, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**SIC-ZPS IT4040009**

**Manzolino**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

È obbligatoria la procedura della valutazione di incidenza per nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

È vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

È vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

È vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

È vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chirotteri.

## **SIC-ZPS IT4040010**

### **Torrazuolo**

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chirotteri.

## **SIC-ZPS IT4040011**

### **Cassa di espansione del Fiume Panaro**

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**SIC IT4040012  
Colombarone**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

E' vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, presenti alla data del 7 novembre 2006.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da

parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

## **SIC IT4040013**

### **Faeto, Varana, Torrente Fossa**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata la pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in 3 giornate settimanali.

La caccia da appostamento temporaneo è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

È vietato immettere Salmonidi e specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea acque di CAT. C (ai sensi della Carta Ittica Regionale) ad esclusione del Barbo comune.

E' vietato immettere qualsiasi specie ittica nelle acque lentiche, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da

parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

## **ZPS IT4040014 Valli Mirandolesi**

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

## **ZPS IT4040015 Valle di Gruppo**

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**ZPS IT4040016**

**Siepi e Canali di Resega-Foresto**

***Attività venatoria e gestione faunistica***

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**ZPS IT4040017**

## Valle delle Bruciate e Tresinaro

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

## ZPS IT4040018

### Le Meleghine

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

È obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chirotteri.

**SIC-ZPS IT4050001**

**Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

È vietato realizzare nuovi impianti idroelettrici che comportino la creazione di sbarramenti.

È obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività turistico-ricreativa***

È vietato circolare con mezzi motorizzati fuoristrada di qualunque tipo al di fuori della viabilità carrabile ordinaria e di specifica autorizzazione; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni. L'Ente gestore, con propri atti amministrativi, individua i tracciati per i quali si applica tale divieto.

È vietato realizzare spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati;

È vietato l'addestramento di rapaci e realizzare spettacoli di falconeria.

L'organizzazione di escursioni ovvero eventi o iniziative più di 50 persone/partecipanti richiede l'autorizzazione all'Ente gestore; tale comunicazione deve contenere: località, tracciato, data e orario dell'escursione o iniziativa, numero previsto di partecipanti, modalità e obiettivi. Tale modalità non si applica nel caso di utilizzo di centri visita, aree attrezzate, percorsi didattici, circuiti vita/sportivi/ricreativi, fattorie didattiche, agriturismo, aree monumentali o museali.

L'osservazione della flora e della fauna, così come la realizzazione di riprese video-fotografiche, è liberamente consentita presso i punti appositamente predisposti (altane, punti panoramici, ecc.) e nelle immediate vicinanze dei percorsi; tali attività non devono in ogni caso determinare un danneggiamento di habitat e specie, né una trasformazione del territorio, né il disturbo della fauna. È vietato realizzare foto e riprese presso roost, rifugi, tane, percorsi, rendez-vous, siti di alimentazione, nonché utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche

tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni, predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), predisporre carnai, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. È, comunque, consentito ai proprietari di terreni o immobili l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza o di controllo delle colture o degli allevamenti, fermo restando l'obbligo a segnalarne la presenza con idonea tabellazione.

### ***Attività agricola e zootecnica***

E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica.

E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.

E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale.

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli.

E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medica) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.

### ***Attività selvicolturale***

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

È vietato tagliare la vegetazione arboreo-arbustiva in corrispondenza del reticolo idrografico minore formato dai rii, per una fascia spondale di 5 m, ad eccezione di vitalba o rovo, purché non pregiudichi il regolare deflusso idrico.

È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore ai 60 cm, appartenenti a qualunque specie, ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (es. corvidi, rapaci, scoiattolo).

E' obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili nella realizzazione di interventi forestali, nell'ambito di lavori realizzati per conto di enti pubblici.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

E' vietato esercitare la caccia con i rapaci, compreso anche il loro addestramento.

E' vietato realizzare allevamenti di fauna selvatica con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica ex situ ovvero di CRAS autorizzati e previa valutazione di incidenza.

E' vietato rilasciare animali (es. quaglie) al fine di addestramento cani.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo.

E' vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente

attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile).

E' vietato effettuare il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie.

E' vietato effettuare il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane.

E' vietato effettuare il controllo di predatori (es. volpe, tasso) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e, comunque, con metodi e tecniche selettive.

È vietato utilizzare e detenere munizioni con piombo nell'ambito di tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante) e in tutte le operazioni di controllo faunistico.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

È vietato liberare o immettere nell'ambiente naturale esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Programmi ittici annuali, purché sottoposti a valutazione di incidenza.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

#### ***Utilizzo delle acque lente e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche***

Sono vietate le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali.

E' obbligatorio provvedere alla misurazione delle captazioni di acque pubbliche mediante contatore, nel caso di prelievi con un consumo maggiore di 100 mc/anno.

E' vietato accedere con mezzi ed effettuare gli interventi negli alvei sabbiosi e ghiaiosi dei corsi d'acqua nel periodo tra il 15 marzo e il 31 luglio.

#### ***Altre attività***

E' vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività didattiche e di birdgardening domestico e di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente gestore.

E' vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve specifiche autorizzazione dall'Ente di gestione.

## **SIC-ZPS IT4050002**

### **Corno alle Scale**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti idroelettrici che comportino la creazione di

sbarramenti.

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato circolare con mezzi motorizzati fuoristrada di qualunque tipo al di fuori della viabilità carrabile ordinaria e di specifica autorizzazione; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni. L'Ente gestore, con propri atti amministrativi, individua i tracciati per i quali si applica tale divieto.

E' vietato realizzare spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati;

E' vietato l'addestramento di rapaci e realizzare spettacoli di falconeria.

L'organizzazione di escursioni ovvero eventi o iniziative più di 50 persone/partecipanti richiede l'autorizzazione all'Ente gestore; tale comunicazione deve contenere: località, tracciato, data e orario dell'escursione o iniziativa, numero previsto di partecipanti, modalità e obiettivi. Tale modalità non si applica nel caso di utilizzo di centri visita, aree attrezzate, percorsi didattici, circuiti vita/sportivi/ricreativi, fattorie didattiche, agriturismi, aree monumentali o museali.

L'osservazione della flora e della fauna, così come la realizzazione di riprese video-fotografiche, è liberamente consentita presso i punti appositamente predisposti (altane, punti panoramici, ecc.) e nelle immediate vicinanze dei percorsi; tali attività non devono in ogni caso determinare un danneggiamento di habitat e specie, né una trasformazione del territorio, né il disturbo della fauna. E' vietato realizzare foto e riprese presso roost, rifugi, tane, percorsi, rendez-vous, siti di alimentazione, nonché utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni, predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), predisporre carnai, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. È, comunque, consentito ai proprietari di terreni o immobili l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza o di controllo delle colture o degli allevamenti, fermo restando l'obbligo a segnalarne la presenza con idonea tabellazione.

#### ***Attività agricola e zootecnica***

E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica.

E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.

E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale.

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi

agricoli.

E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medica) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.

### ***Attività selvicolturale***

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

È vietato tagliare la vegetazione arboreo-arbustiva in corrispondenza del reticolo idrografico minore formato dai rii, per una fascia spondale di 5 m, ad eccezione di vitalba o rovo, purché non pregiudichi il regolare deflusso idrico.

È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore ai 60 cm, appartenenti a qualunque specie, ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (es. corvidi, rapaci, scoiattolo).

E' obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili nella realizzazione di interventi forestali, nell'ambito di lavori realizzati per conto di enti pubblici.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

E' vietato esercitare la caccia con i rapaci, compreso anche il loro addestramento.

E' vietato realizzare allevamenti di fauna selvatica con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica ex situ ovvero di CRAS autorizzati e previa valutazione di incidenza.

E' vietato rilasciare animali (es. quaglie) al fine di addestramento cani.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo.

E' vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile).

E' vietato effettuare il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie.

E' vietato effettuare il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane.

E' vietato effettuare il controllo di predatori (es. volpe, tasso) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e, comunque, con metodi e tecniche selettive.

È vietato utilizzare e detenere munizioni con piombo nell'ambito di tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante) e in tutte le operazioni di controllo faunistico.

### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

È vietato liberare o immettere nell'ambiente naturale esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Programmi ittici annuali,

purché sottoposti a valutazione di incidenza.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.

***Utilizzo delle acque lente e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche***

Sono vietate le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali.

E' obbligatorio provvedere alla misurazione delle captazioni di acque pubbliche mediante contatore, nel caso di prelievi con un consumo maggiore di 100 mc/anno.

E' vietato accedere con mezzi ed effettuare gli interventi negli alvei sabbiosi e ghiaiosi dei corsi d'acqua nel periodo tra il 1 marzo e il 31 luglio.

***Altre attività***

E' vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività didattiche e di birdgardening domestico e di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente gestore.

E' vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve specifiche autorizzazione dall'Ente di gestione.

**SIC IT4050003**

**Monte Sole**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti idroelettrici che comportino la creazione di sbarramenti.

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato circolare con mezzi motorizzati fuoristrada di qualunque tipo al di fuori della viabilità carrabile ordinaria e di specifica autorizzazione; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati; sono esclusi da tale divieto le

imbarcazioni. L'Ente gestore, con propri atti amministrativi, individua i tracciati per i quali si applica tale divieto.

E' vietato realizzare spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati;

E' vietato l'addestramento di rapaci e realizzare spettacoli di falconeria.

L'organizzazione di escursioni ovvero eventi o iniziative più di 50 persone/partecipanti richiede l'autorizzazione all'Ente gestore; tale comunicazione deve contenere: località, tracciato, data e orario dell'escursione o iniziativa, numero previsto di partecipanti, modalità e obiettivi. Tale modalità non si applica nel caso di utilizzo di centri visita, aree attrezzate, percorsi didattici, circuiti vita/sportivi/ricreativi, fattorie didattiche, agriturismi, aree monumentali o museali.

L'osservazione della flora e della fauna, così come la realizzazione di riprese video-fotografiche, è liberamente consentita presso i punti appositamente predisposti (altane, punti panoramici, ecc.) e nelle immediate vicinanze dei percorsi; tali attività non devono in ogni caso determinare un danneggiamento di habitat e specie, né una trasformazione del territorio, né il disturbo della fauna. E' vietato realizzare foto e riprese presso roost, rifugi, tane, percorsi, rendez-vous, siti di alimentazione, nonché utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni, predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), predisporre carnai, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. È, comunque, consentito ai proprietari di terreni o immobili l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza o di controllo delle colture o degli allevamenti, fermo restando l'obbligo a segnalare la presenza con idonea tabellazione.

### ***Attività agricola e zootecnica***

E' obbligatorio sfalcare e trinciare la vegetazione erbacea su aree prative di proprietà/gestione pubblica utilizzando la barra di involo.

E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.

E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale.

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli.

E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medica) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.

### ***Attività selvicolturale***

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

È vietato tagliare la vegetazione arboreo-arbustiva in corrispondenza del reticolo idrografico minore formato dai rii, per una fascia spondale di 5 m, ad eccezione di vitalba o rovo, purché non pregiudichi il regolare deflusso idrico.

È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore ai 60 cm, appartenenti a qualunque specie, ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (es. corvidi, rapaci, scoiattolo).

È obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili nella realizzazione di interventi forestali, nell'ambito di lavori realizzati per conto di enti pubblici.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

È vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

È vietato esercitare la caccia con i rapaci, compreso anche il loro addestramento.

È vietato realizzare allevamenti di fauna selvatica con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica ex situ ovvero di CRAS autorizzati e previa valutazione di incidenza.

È vietato rilasciare animali (es. quaglie) al fine di addestramento cani.

È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo.

È vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile).

È vietato effettuare il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie;

È vietato effettuare il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane.

È vietato effettuare il controllo di predatori (es. volpe, tasso) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e, comunque, con metodi e tecniche selettive.

È vietato utilizzare e detenere munizioni con piombo nell'ambito di tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante) e in tutte le operazioni di controllo faunistico.

### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

È vietato liberare o immettere nell'ambiente naturale esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Programmi ittici annuali, purché sottoposti a valutazione di incidenza.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

È obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

### ***Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche***

Sono vietate le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali.

È obbligatorio provvedere alla misurazione delle captazioni di acque pubbliche mediante contatore, nel caso di prelievi con un consumo maggiore di 100

mc/anno.

E' vietato accedere con mezzi ed effettuare gli interventi negli alvei sabbiosi e ghiaiosi dei corsi d'acqua nel periodo tra il 1 marzo e il 31 luglio.

#### ***Altre attività***

E' vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività didattiche e di birdgardening domestico e di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente gestore.

E' vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve specifiche autorizzazione dall'Ente di gestione.

E vietato tagliare, danneggiare o estirpare intenzionalmente esemplari di erica, in particolare quelli che crescono nelle aree aperte lungo bordi stradali e strade di servizio forestale (habitat 4030 - *Lande secche europee*).

### **SIC IT4050004 Bosco della Frattona**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.

### **SIC IT4050011 Media Valle del Sillaro**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1

km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata la pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

## **SIC-ZPS IT4050012 Contrafforte Pliocenico**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato circolare con mezzi motorizzati fuoristrada di qualunque tipo al di fuori della viabilità carrabile ordinaria e di specifica autorizzazione; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni. L'Ente gestore, con propri atti amministrativi, individua i tracciati per i quali si applica tale divieto.

E' vietato circolare con veicoli a motore e in mountain-bike sul sentiero di crinale del Monte del Frate.

E' vietato esercitare l'attività di arrampicata, ad eccezione della zona A/1 della Riserva naturale Contrafforte Pliocenico.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**SIC-ZPS IT4050013**

**Monte Vigese**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**SIC-ZPS IT4050014**

**Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiropteri.

**SIC IT4050015**

**La Martina, Monte Gurlano**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata la pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**SIC IT4050016**

**Abbazia di Monteveglio**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti idroelettrici che comportino la creazione di sbarramenti.

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato circolare con mezzi motorizzati fuoristrada di qualunque tipo al di fuori della viabilità carrabile ordinaria e di specifica autorizzazione; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni. L'Ente gestore, con propri atti amministrativi, individua i tracciati per i quali si applica tale divieto.

E' vietato realizzare spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati;

E' vietato l'addestramento di rapaci e realizzare spettacoli di falconeria.

L'organizzazione di escursioni ovvero eventi o iniziative più di 50 persone/partecipanti richiede l'autorizzazione all'Ente gestore; tale comunicazione deve contenere: località, tracciato, data e orario dell'escursione o iniziativa, numero previsto di partecipanti, modalità e obiettivi. Tale modalità non si applica nel caso di utilizzo di centri visita, aree attrezzate, percorsi didattici, circuiti vita/sportivi/ricreativi, fattorie didattiche, agriturismi, aree monumentali o museali.

L'osservazione della flora e della fauna, così come la realizzazione di riprese video-fotografiche, è liberamente consentita presso i punti appositamente predisposti (altane, punti panoramici, ecc.) e nelle immediate vicinanze dei percorsi; tali attività non devono in ogni caso determinare un danneggiamento di habitat e specie, né una trasformazione del territorio, né il disturbo della fauna. E' vietato realizzare foto e riprese presso roost, rifugi, tane, percorsi, rendez-vous, siti di alimentazione, nonché utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni, predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), predisporre carnai, salvo autorizzazione dell'Ente

gestore. È, comunque, consentito ai proprietari di terreni o immobili l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza o di controllo delle colture o degli allevamenti, fermo restando l'obbligo a segnalarne la presenza con idonea tabellazione.

### ***Attività agricola e zootecnica***

E' obbligatorio sflaciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica.

E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.

E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale.

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli.

E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medica) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.

### ***Attività selvicolturale***

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

È vietato tagliare la vegetazione arboreo-arbustiva in corrispondenza del reticolo idrografico minore formato dai rii, per una fascia spondale di 5 m, ad eccezione di vitalba o rovo, purché non pregiudichi il regolare deflusso idrico.

È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore ai 60 cm, appartenenti a qualunque specie, ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (es. corvidi, rapaci, scoiattolo).

E' obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili nella realizzazione di interventi forestali, nell'ambito di lavori realizzati per conto di enti pubblici.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

E' vietato esercitare la caccia con i rapaci, compreso anche il loro addestramento.

E' vietato realizzare allevamenti di fauna selvatica con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica ex situ ovvero di CRAS autorizzati e previa valutazione di incidenza.

E' vietato rilasciare animali (es. quaglie) al fine di addestramento cani.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo.

E' vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile).

E' vietato effettuare il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di

gabbie;

E' vietato effettuare il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane.

E' vietato effettuare il controllo di predatori (es. volpe, tasso) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e, comunque, con metodi e tecniche selettive.

È vietato utilizzare e detenere munizioni con piombo nell'ambito di tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante) e in tutte le operazioni di controllo faunistico.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

È vietato liberare o immettere nell'ambiente naturale esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Programmi ittici annuali, purché sottoposti a valutazione di incidenza.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

#### ***Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche***

Sono vietate le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali.

E' obbligatorio provvedere alla misurazione delle captazioni di acque pubbliche mediante contatore, nel caso di prelievi con un consumo maggiore di 100 mc/anno.

E' vietato accedere con mezzi ed effettuare gli interventi negli alvei sabbiosi e ghiaiosi dei corsi d'acqua nel periodo tra il 1 marzo e il 31 luglio.

#### ***Altre attività***

E' vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività didattiche e di birdgardening domestico e di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente gestore.

E' vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve specifiche autorizzazione dall'Ente di gestione.

### **SIC IT4050018**

### **Golena San Vitale e Golena del Lippo**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area

buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata la pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

E' vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, presenti alla data del 7 novembre 2006.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

## **SIC-ZPS IT4050019**

### **La Bora**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatoria sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**SIC IT4050020**

**Laghi di Suviana e Brasimone**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti idroelettrici che comportino la creazione di sbarramenti.

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 ottobre 2013, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato accedere alla Grotta delle Fate al Cigno delle Mogne, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato circolare con mezzi motorizzati fuoristrada di qualunque tipo al di fuori della viabilità carrabile ordinaria e di specifica autorizzazione; sono fatti salvi i

mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni. L'Ente gestore, con propri atti amministrativi, individua i tracciati per i quali si applica tale divieto.

E' vietato realizzare spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati;

E' vietato l'addestramento di rapaci e realizzare spettacoli di falconeria.

L'organizzazione di escursioni ovvero eventi o iniziative più di 50 persone/partecipanti richiede l'autorizzazione all'Ente gestore; tale comunicazione deve contenere: località, tracciato, data e orario dell'escursione o iniziativa, numero previsto di partecipanti, modalità e obiettivi. Tale modalità non si applica nel caso di utilizzo di centri visita, aree attrezzate, percorsi didattici, circuiti vita/sportivi/ricreativi, fattorie didattiche, agriturismi, aree monumentali o museali.

L'osservazione della flora e della fauna, così come la realizzazione di riprese video-fotografiche, è liberamente consentita presso i punti appositamente predisposti (altane, punti panoramici, ecc.) e nelle immediate vicinanze dei percorsi; tali attività non devono in ogni caso determinare un danneggiamento di habitat e specie, né una trasformazione del territorio, né il disturbo della fauna. E' vietato realizzare foto e riprese presso roost, rifugi, tane, percorsi, rendez-vous, siti di alimentazione, nonché utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni, predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), predisporre carnai, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. È, comunque, consentito ai proprietari di terreni o immobili l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza o di controllo delle colture o degli allevamenti, fermo restando l'obbligo a segnalarne la presenza con idonea tabellazione.

### ***Attività agricola e zootecnica***

E' obbligatorio sfalcare e trinciare la vegetazione erbacea su aree prative di proprietà/gestione pubblica utilizzando la barra di involo.

E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.

E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale.

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli.

E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medica) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.

### ***Attività selvicolturale***

E' vietato governare a ceduo le aree forestali in cui sono presenti gli habitat 9210\*, 91E0\* e 92A0, come identificato nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna",

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

È vietato tagliare la vegetazione arboreo-arbustiva in corrispondenza del reticolo idrografico minore formato dai rii, per una fascia spondale di 5 m, ad eccezione di vitalba o rovo, purché non pregiudichi il regolare deflusso idrico.

È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore ai 60 cm, appartenenti a qualunque specie, ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (es. corvidi, rapaci, scoiattolo).

E' obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili nella realizzazione di interventi forestali, nell'ambito di lavori realizzati per conto di enti pubblici.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

E' vietato esercitare la caccia con i rapaci, compreso anche il loro addestramento.

E' vietato realizzare allevamenti di fauna selvatica con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica ex situ ovvero di CRAS autorizzati e previa valutazione di incidenza.

E' vietato rilasciare animali (es. quaglie) al fine di addestramento cani.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo.

E' vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile).

E' vietato effettuare il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie.

E' vietato effettuare il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane.

E' vietato effettuare il controllo di predatori (es. volpe, tasso) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e, comunque, con metodi e tecniche selettive.

È vietato utilizzare e detenere munizioni con piombo nell'ambito di tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante) e in tutte le operazioni di controllo faunistico.

E' vietata la pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

E' vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, presenti alla data del 7 novembre 2006.

### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

È vietato liberare o immettere nell'ambiente naturale esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Programmi ittici annuali, purché sottoposti a valutazione di incidenza.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

È obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

### ***Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche***

Sono vietate le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali.

È obbligatorio provvedere alla misurazione delle captazioni di acque pubbliche mediante contatore, nel caso di prelievi con un consumo maggiore di 100 mc/anno.

È vietato accedere con mezzi ed effettuare gli interventi negli alvei sabbiosi e ghiaiosi dei corsi d'acqua nel periodo tra il 1 marzo e il 31 luglio.

### ***Altre attività***

È vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività didattiche e di birdgardening domestico e di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente gestore.

È vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve specifiche autorizzazioni dall'Ente di gestione.

## **SIC-ZPS IT4050022**

### **Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

È obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

È vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

È vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

È vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**SIC-ZPS IT4050023**

**Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**SIC-ZPS IT4050024**

**Biotopi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

## **ZPS IT4050025**

### **Biotopi e Ripristini Ambientali di Crevalcore**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da

parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.

## **ZPS IT4050026**

### **Bacini Ex Zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.

## **SIC IT4050027**

### **Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato circolare con veicoli a motore e in mountain-bike sul sentiero dei Gessaroli (parte del sentiero CAI 102).

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**SIC IT4050028**

**Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

***Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche.***

È obbligatorio lasciare defluire in continuità una quantità di acqua adeguata al ripristino e al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat 7220\*, anche in situazioni di emergenza dovute a carenza idrica.

## **SIC-ZPS IT4050029 Boschi di San Luca e Destra Reno**

### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato circolare con qualsiasi tipo di bicicletta/velocipede al di fuori dai sentieri presenti all'interno del Parco comunale della Chiusa.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

## **ZPS IT4050030 Cassa di Espansione Dosolo**

### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chirotteri.

### **SIC-ZPS IT4050031**

#### **Cassa di Espansione del Torrente Samoggia**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.

### **SIC-ZPS IT4050032**

#### **Monte dei Cucchi, Pian di Balestra**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroatteri.

## **SIC-ZPS IT4060001 Valli di Argenta**

### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.

### ***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

## **SIC-ZPS IT4060002 Valli di Comacchio**

### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato avvicinarsi a meno di 150 m e sbarcare su isolotti, dossi e barene dal 1 aprile e il 30 giugno, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato accedere in Valle Spavola e Valle Capre; sono fatti salvi i soggetti preposti alla pubblica sicurezza idraulica, al soccorso, alla vigilanza, alla protezione civile, all'antincendio e alla manutenzione dei manufatti, e quelli per i quali è stata acquisita l'autorizzazione dell'Ente gestore.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli

appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

**SIC-ZPS IT4060003**

**Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del fiume Reno,  
Pineta di Bellocchio**

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato accedere alle spiagge di Ancona di Bellocchio e Foce Reno dal 1 marzo al 31 luglio, fatto salvo per concessioni demaniali esistenti e salvo autorizzazione dell'Ente gestore; è possibile recintare le aree di nidificazione di specie particolarmente sensibili.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia in tutta la fascia marina interna al sito.

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato esercitare la pesca nel tratto di mare a nord della foce del fiume Reno.

E' vietato utilizzare il Lago di Spina a fini produttivi, quali pesca, acquacoltura e molluschicoltura.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

**SIC-ZPS IT4060004**

**Valle Bertuzzi, Valle Porticino, Caneviè**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per

distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia in tutta la fascia marina interna al sito.

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

**SIC-ZPS IT4060005**

**Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano**

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato avvicinarsi a meno di 150 m dalle zone di nidificazione nello scanno esterno di Goro e nello scanno di Volano, dal 1 marzo al 31 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore; è possibile recintare le aree di nidificazione di specie particolarmente sensibili.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

**SIC-ZPS IT4060007**

**Bosco di Volano**

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia in tutta la fascia marina interna al sito.

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e

salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato esercitare la pesca del novellame in tutti i compartimenti marittimi.

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura le strade sterrate.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato asportare muschio in presenza dell'habitat 2130\* *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)*.

**ZPS IT4060008  
Valle del Mezzano**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

**SIC IT4060009  
Bosco di Sant'Agostino o Panfilia**

### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato circolare con veicoli a motore; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati.

E' vietata la circolazione ciclo-pedonale al di fuori dei sentieri e della viabilità forestale; sono fatti salvo gli aventi diritto alla ricerca e raccolta del tartufo, nonché i soggetti autorizzati dall'Ente gestore.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata la pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).

E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

E' vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, presenti alla data del 7 novembre 2006.

### ***Attività selvicolturale***

E' vietato tagliare gli esemplari arborei morti; sono fatti salvi gli interventi gestionali che mantengono la percorribilità e la sicurezza dei sentieri, la stabilità degli argini, nonché gli interventi previsti dal Piano di Gestione.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.

#### ***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

Sono vietate la ricerca e la raccolta dei funghi epigei ed ipogei (tartufi) nelle aree indicate come Zona B, denominata Catino, e Zona C; i periodi e le aree di ricerca e di raccolta sono definite dell'Ente gestore. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è consentita esclusivamente ai possessori di apposito tesserino, nelle forme e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 24/91, modificata dalla L.R. n. 20/96, e le successive disposizioni regionali (DGR n. 1644/97).

## **SIC-ZPS IT4060010 Dune di Massenzatica**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

#### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato effettuare la pratica del motocross e della mountain-bike.

E' vietato uscire dai sentieri, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato circolare con mezzi a motore; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati.

#### ***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

## **ZPS IT4060011**

### **Garzaia dello Zuccherificio di Codigoro e Po di Volano**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

#### ***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

## **SIC-ZPS IT4060012**

### **Dune di San Giuseppe**

#### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato effettuare la pratica del motocross e della mountain-bike.  
E' vietato uscire dai sentieri, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

#### ***Attività agricola e zootecnica***

E' obbligatorio effettuare lo sfalcio nei prati stabili, ad esclusione dei medicaia, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia in tutta la fascia marina interna al sito.  
E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato esercitare la pesca del novellame in tutti i compartimenti marittimi.

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato asportare muschio in presenza dell'habitat 2130\* *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)*.

E' vietato raccogliere o danneggiare esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Centaurea tommasinii*, *Schoenus nigricans*, *Ruscus aculeatus*, *Erianthus ravennae*.

**ZPS IT4060014**

**Bacini di Jolanda di Savoia**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato circolare con mezzi a motore; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

**SIC-ZPS IT4060015**  
**Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina,  
Valle Falce, La Goara**

***Attività agricola e zootecnica***

E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicaia, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

***Altre attività***

E' vietato asportare muschio in presenza dell'habitat 2130\* *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)*.

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

**SIC-ZPS IT4060016**  
**Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico**

***Attività venatoria e gestione faunistica.***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

**ZPS IT4060017**

## **Po di Primaro e Bacini di Traghetto**

### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroatteri.

**SIC-ZPS IT4070001**  
**Punte Alberete, Valle Mandriole**

***Attività agricola e zootecnica***

E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicaia, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Alisma lanceolatum, Hydrocotyle vulgaris, Baldellia ranunculoides, Sagittaria sagittifolia, Oenanthe fistulosa, Oenanthe lachenalii, Sium latifolium, Rorippa amphibia, Butomus umbellatus, Callitriche lenisulca, Callitriche palustris, Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum, Carex viridula, Cladium mariscus, Eleocharis uniglumis, Schoenoplectus lacustris, Schoenoplectus mucronatus, Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenus nigricans, Euphorbia palustris, Myriophyllum spicatum, Hydrocharis morsus-ranae, Juncus subnodulosus, Scutellaria hastifolia, Lemna gibba, Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrrhiza, Utricularia australis, Lythrum hyssopifolia, Najas marina, Epilobium tetragonum, Plantago cornuti, Crypsis schoenoides, Erianthus ravennae, Glyceria fluitans, Rumex hydrolapathum, Rumex palustris, Potamogeton natans, Hottonia palustris, Samolus valerandi, Ranunculus ophioglossifolium, Ranunculus peltatus subsp. baudotii, Ranunculus trichophyllus, Riccia fluitans, Salvinia natans, Gratiola officinalis, Veronica anagalloides, Veronica catenata, Veronica scutellata, Thelypteris palustris, Typha angustifolia, Typha latifolia, Zannichellia palustris subsp. pedicellata.*

## **SIC-ZPS IT4070002 Bardello**

### ***Attività agricola e zootecnica***

E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicaia, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra.

E' vietato sfalciare i prati dal 1 marzo al 31 luglio.

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

### ***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

## **SIC-ZPS IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo**

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

### ***Altre attività***

E' vietato asportare muschio in presenza dell'habitat 2130\* *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)*.

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Alisma lanceolatum*, *Salicornia patula*, *Salicornia veneta*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Oenanthe fistulosa*, *Oenanthe lachenalii*, *Centaurea tommasinii*, *Sonchus palustris*, *Rorippa amphibia*, *Butomus umbellatus*, *Ceratophyllum demersum*, *Helianthemum jonium*, *Carex punctata*, *Cladium mariscus*, *Schoenoplectus lacustris*, *Schoenoplectus tabernaemontani*, *Schoenus nigricans*, *Euphorbia palustris*, *Myriophyllum spicatum*, *Lemna gibba*, *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza*, *Ornithogalum exscapum* subsp. *exscapum*, *Lythrum hyssopifolia*, *Epilobium tetragonum*, *Plantago cornuti*, *Crypsis aculeata*, *Erianthus ravennae*, *Ruppia cirrhosa*, *Ruppia maritima*, *Anagallis minima*, *Samolus valerandi*, *Ranunculus peltatus* subsp. *baudotii*, *Ranunculus trichophyllus*, *Gratiola officinalis*, *Veronica anagalloides*, *Veronica catenata*, *Typha angustifolia*, *Typha latifolia*, *Zannichellia palustris* subsp. *pedicellata*.

### **SIC-ZPS IT4070004**

#### **Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo**

##### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

##### ***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

### **SIC-ZPS IT4070005**

#### **Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini**

##### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato accendere fuochi all'aperto, sono fatte salve le aree attrezzate.

##### ***Attività agricola e zootecnica***

E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicaia, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra.

E' obbligatorio mantenere una fascia incolta di almeno 1 m tra le superfici coltivate e gli ambienti ecotonali o forestali degli habitat 2160 *Dune con presenza di Hippophae rhamnoides* e 2270\* *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato esercitare la pesca del novellame nel tratto a mare.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato asportare muschio in presenza dell'habitat 2130\* *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)*.

**SIC-ZPS IT4070006**

**Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina**

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato accendere fuochi all'aperto, sono fatte salve le aree attrezzate.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Attività selvicolturale e gestione forestale***

E' vietato tagliare a' raso il bosco nelle aree caratterizzate dalla presenza degli habitat: 2270 *Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*; 9340 *Foreste di Quercus ilex*; 9540 *Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici*.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

## **SIC-ZPS IT4070007**

### **Salina di Cervia**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio interrare i conduttori nel caso di elettrodotti e linee aeree a media e bassa tensione di nuova realizzazione.

#### ***Attività selvicolturale***

E' vietato asportare, nell'area boscata, gli esemplari arborei morti; sono fatti salvi gli interventi gestionali finalizzati a mantenere la percorribilità e la sicurezza delle vie di fruizione, nonché di interventi previsti dal Piano di Gestione.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio.

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

#### ***Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche***

E' obbligatorio effettuare, ai fini della conservazione dell'avifauna nidificante, solitaria e coloniale, il riempimento di tutte le vasche a fini produttivi entro il 15 aprile di ogni anno; la calendarizzazione delle attività di manutenzione delle vasche, degli impianti di pompaggio e delle chiuse deve essere resa coerente con l'applicazione della presente regolamentazione.

E' obbligatorio calendarizzare gli interventi di manutenzione straordinaria, come la rullatura del fondo delle vasche, il ripristino degli argini e la manutenzione delle chiuse, in modo tale da evitarne la coincidenza con la fase riproduttiva delle specie animali (15 marzo – 15 luglio).

E' obbligatorio impiegare i sedimenti derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali, prioritariamente all'interno della Salina, utilizzandoli preferibilmente per interventi di manutenzione o di nuova realizzazione di siti per la nidificazione ed il riposo degli uccelli, non raggiungibili da predatori terrestri, o per la manutenzione ed il ripristino degli argini.

E' obbligatorio attuare con regolarità le azioni gestionali previste dal Piano di gestione e, in particolare:

- mantenimento della circolazione di acqua marina,
- regolazione dei livelli idrici a tutela delle colonie,
- manutenzione di argini e isolotti con finalità di conservazione,
- monitoraggio della qualità delle acque,
- monitoraggio delle popolazioni ornitiche nidificanti, migranti e svernanti,

- contenimento della predazione sulle colonie di avifauna nidificante,
- contenimento del Gabbiano reale,
- contenimento del disturbo alle colonie.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

**SIC IT4070008  
Pineta di Cervia**

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato accendere fuochi all'aperto, sono fatte salve le aree attrezzate.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare l'attività venatoria.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

***Altre attività***

E' vietato asportare muschio in presenza dell'habitat 2130\* *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)*.

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Alisma lanceolatum, Salicornia patula, Oenanthe lachenalii, Trachomitum venetum, Ceratophyllum demersum, Cladium mariscus, Schoenoplectus lacustris, Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenus nigricans, Euphorbia palustris, Ornithogalum exscapum subsp. exscapum, Lemna minor, Lythrum hyssopifolia, Epilobium tetragonum, Crypsis aculeata, Erianthus ravennae, Puccinellia festuciformis, Samolus valerandi, Typha angustifolia, Typha latifolia.*

**SIC-ZPS IT4070009  
Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano**

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

## **SIC-ZPS IT4070010 Pineta di Classe**

### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.

### ***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Alisma lanceolatum, Salicornia patula, Hydrocotyle vulgaris, Oenanthe lachenalii, Ceratophyllum demersum, Carex viridulam, Cladium mariscus, Schoenoplectus lacustris, Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenus nigricans, Euphorbia palustris, Myriophyllum spicatum, Lemna minor, Ornithogalum exscapum subsp. exscapum, Lythrum hyssopifolia, Epilobium tetragonum, Plantago cornuti, Puccinellia palustris, Hottonia palustris, Samolus valerandi, Ranunculus peltatus subsp. baudotii, Ranunculus trichophyllus, Gratiola officinalis, Typha angustifolia, Typha latifolia.*

## **SIC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola**

### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato circolare con veicoli a motore lungo Via Monte Mauro, nel tratto compreso tra il parcheggio della Fattoria Rio Stella e il parcheggio di Ca' Castellina di Sotto, fatta eccezione per i residenti nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e per i proprietari di fabbricati o terreni raggiungibili dalla suddetta strada.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.

***Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Acer monspessulanum, Rhamnus alaternus, Staphylea pinnata, Carpinus betulis, Quercus cerris, Phillyrea latifolia, Fraxinus excelsior, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Quercus ilex, Amelanchier ovalis, Quercus petraea, Pistacia terebinthus, Tilia vulgaris.*

**SIC IT4070016**

**Alta Valle del Torrente Sintria**

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.

**SIC IT4070017**

**Alto Senio**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa e le nuove derivazioni di acque superficiali (centrali idroelettriche e mini-idroelettriche) localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1

km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**ZPS IT4070019  
Bacini di Conselice**

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietata la balneazione.

E' vietato circolare con mezzi a motore; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare l'attività venatoria.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato esercitare l'attività di pesca.

***Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche***

E' vietato prelevare acqua dai bacini, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).

***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato.

## **ZPS IT4070020**

### **Bacini ex-zuccherificio di Mezzano**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

#### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato accedere nei due bacini situati a nord, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato accedere nelle ore notturne, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato l'accesso carrabile da Via Lumiera, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato effettuare la pratica del motocross e della mountain-bike.

E' vietato uscire dai sentieri, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

E' vietato circolare con mezzi a motore; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato esercitare l'attività di pesca.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

#### ***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.  
E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato.  
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:  
*Ceratophyllum demersum*, *Lemna minor*, *Typha latifolia*. *Butomus umbellatus*, *Scutellaria hastifolia*, *Rumex palustris*.

## **SIC-ZPS IT4070021**

### **Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno**

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato esercitare l'attività di pesca nella cava ex-fornace Violani, ad eccezione dei piani di controllo di specie esotiche.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

#### ***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.  
E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato.  
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:  
*Alisma lanceolatum*, *Baldellia ranunculoides*, *Butomus umbellatus*, *Ceratophyllum demersum*, *Schoenoplectus lacustris*, *Schoenoplectus tabernaemontani*, *Euphorbia palustris*, *Myriophyllum spicatum*, *Hydrocharis morsus-ranae*, *Lemna minor*, *Ranunculus peltatus* subsp. *baudotii*, *Ranunculus trichophyllus*, *Veronica anagalloides*, *Thelypteris palustris*, *Typha angustifolia*, *Typha latifolia*, *Carex rostrata*, *Nymphoides peltata*, *Nuphar lutea*, *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*, *Persicaria amphibia*, *Potamogeton pusillus*, *Potamogeton trichoides*, *Samolus valerandi*, *Trapa natans*.

## **SIC-ZPS IT4070022**

### **Bacini di Russi e Fiume Lamone**

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato effettuare ripopolamenti ittici a fini sportivi ed effettuare catture di specie ittiche autoctone a fini di ripopolamento in altre aree.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

#### ***Altre attività***

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato.

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Schoenoplectus lacustris*, *Hydrocharis morsus-ranae*, *Nuphar lutea*, *Hottonia palustris*, *Samolus valerandi*, *Ranunculus trichophyllus* subsp. *Trichophyllus*, *Veronica anagalloides*, *Typha angustifolia*, *Typha latifolia*.

## **ZPS IT4070023**

### **Bacini di Massa Lombarda**

#### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietata la balneazione.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

**Attività di pesca e gestione della fauna ittica**

E' vietato effettuare ripopolamenti ittici a fini sportivi ed effettuare catture di specie ittiche autoctone a fini di ripopolamento in altre aree.

**Altre attività**

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato.

**SIC IT4070024  
Podere Pantaleone**

**Attività venatoria e gestione faunistica**

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

**Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità**

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**Altre attività**

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato.

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Oenanthe lachenalia*, *Butomus umbellatus*, *Euphorbia palustris*, *Myriophyllum spicatum*, *Scutellaria hastifolia*, *Lemna minor*, *Utricularia australis*, *Marsilea quadrifolia*, *Nymphoides peltata*, *Potamogeton natans*, *Veronica catenata*, *Trapa natans*, *Typha angustifolia*, *Typha latifolia*, *Typha minima*.

**SIC IT4070025  
Calanchi Pliocenici dell'Appennino faentino**

**Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

E' vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, presenti alla data del 7 novembre 2006.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato effettuare ripopolamenti ittici a fini sportivi ed effettuare catture di specie ittiche autoctone a fini di ripopolamento in altre aree.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

**SIC IT4070026**

**Relitto della piattaforma Paguro**

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato accedere e sostare con qualsiasi imbarcazione non autorizzata. I soggetti autorizzati all'accesso possono unicamente organizzare e realizzare immersioni subacquee sportive/ricreative; possono essere autorizzati anche gli Istituti di ricerca, gli Enti e le Associazioni non aventi scopo di lucro. Le attività di ricerca e monitoraggio nell'area "Relitto della Piattaforma Paguro", opportunamente programmate e concordate con le competenti Autorità, hanno la precedenza sulle attività subacquee amatoriali. Il soggetto richiedente l'accesso per effettuare immersioni subacquee sportive/ricreative deve nominare un responsabile della sicurezza, che ha il compito di guidare/seguire/accompagnare i visitatori e risponde della loro sicurezza. Non può essere superato il numero di 40 operatori subacquei presenti contemporaneamente in acqua (n. 20 alla boa A collocata sul relitto, n. 20 fra la boa B collocata sui tralici delle piattaforme e boa C di servizio). Il conduttore delle unità che accedono alla zona per effettuare le immersioni, deve comunicare alla Guardia Costiera, via VHF ch.16, l'inizio e la fine delle immersioni. Il conduttore delle unità che accedono alla zona è responsabile dei danni eventualmente arrecati alle strutture/attrezzature esistenti. Le imbarcazioni autorizzate, una volta raggiunta la zona, devono essere attraccate alle specifiche boe A, B e C. I soggetti autorizzati devono comunicare giornalmente, anche via fax, alla Capitaneria di Porto di Ravenna il numero dei natanti, dei subacquei e gli orari d'accesso alla zona. Durante le visite sono

consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva per attività scientifico/didattiche e divulgative, nonché ricreative/sportive. La Capitaneria di Porto di Ravenna e la Regione Emilia-Romagna possono disporre la sospensione delle visite/immersioni e di ogni altra attività antecedentemente autorizzata per comprovate esigenze di salvaguardia ambientale o di sicurezza.

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare l'attività venatoria.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato esercitare qualsiasi tipo di pesca (sportiva o professionale) con qualsiasi tipo di strumento/attrezzo.

E' vietato catturare, raccogliere o danneggiare intenzionalmente qualsiasi esemplare di specie animale e/o vegetale, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

***Altre attività***

E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere, nonché sversare liquidi di qualsiasi specie, idrocarburi e/o olii esausti.

E' vietato effettuare attività che possano arrecare danno al patrimonio naturale, nonché alla tranquillità dei luoghi.

**SIC-ZPS IT4070027**

**Bacino dell'ex-fornace di Cotignola e Fiume Senio**

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato effettuare ripopolamenti ittici a fini sportivi ed effettuare catture di specie ittiche autoctone a fini di ripopolamento in altre aree.

***Altre attività***

E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato.

**SIC-ZPS IT4080001**

**Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco**

Divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile, come da art. 8 comma 2.f e art. 15 comma 2 delle N.T.A. del Piano del Parco.

Limitazioni al transito motorizzato come da art. 13 e art. 19 comma 1 delle N.T.A. del Piano del Parco.

Obbligo di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione.

Sono consentiti esclusivamente gli impianti fotovoltaici su coperture di edifici principali o secondari. Tecnicamente i pannelli dovranno essere del tipo integrato e cioè installati in luogo del manto di copertura ed incassati in esso, senza cioè debordare dal livello superiore di detto manto.

Nella costruzione di eventuali nuove opere che alterino il deflusso lungo l'alveo e nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti, l'Ente Parco può prescrivere, laddove non vi siano ragioni ambientali contrarie, la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci.

Divieto di canalizzazione e tombamento dei corsi d'acqua come da art. 22 delle N.T.A. del Piano del Parco

Sono consentite, previa verifica di compatibilità ambientale secondo le vigenti norme regionali, captazioni idriche unicamente se a servizio delle popolazioni residenti nei comuni del Parco, garantendo comunque il mantenimento dei caratteri biologici dei corpi idrici garantendo rilasci minimi pari al deflusso minimo vitale

Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte. Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, con apposito Nulla Osta dell'Ente Parco.

Sono vietate le immissioni ittiche come da art. 12 comma 1, art. 18 comma 2 e 3, art. 30 comma 4 delle N.T.A. del Piano del Parco.

Intero sito. È vietato abbandonare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipologia al di fuori dei luoghi o dei contenitori a ciò destinati e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate.

3140 3240 6430 7220 91E0 92A0 e altri habitat non N2000 legati a zone umide: obbligo di valutazione di incidenza per piani, progetti, opere e interventi di tipo urbanistico e/o produttivo e/o agricolo in grado di interferire con i deflussi superficiali del sistema idrografico confluyente nei corsi d'acqua con presenza degli habitat.

5130, 6210, 6220, altri habitat di prateria non N2000: Sono vietate le attività di forestazione di aree naturali aperte, salvo che per operazioni di recupero o di restauro ambientale come da art. 8 comma 2 delle N.T.A. del Piano del Parco.

9220, 9260, 9180, 9130, Altri habitat forestali non N2000 su terreni di proprietà pubblica: Divieto di completa asportazione di piante morte, secche o deperienti e/o con cavità, e di piante e ramaglia a terra, durante le utilizzazioni forestali. Si indica una soglia minima di 10 mc ad ettaro; la letteratura riporta una quota ottimale di necromassa di 20-40 mc per ettaro o di 5-10 "alberi habitat" per ettaro.

91E0, 9220, 9260, 9180, 9130, Altri habitat forestali non N2000: è vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione e/o rinaturalizzazione e/o perpetuazione della compagine arborea da attuare con

specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat e fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile.

Divieto di raccolta e possesso *Himantoglossum adriaticum*.

Divieto di danneggiamento o alterazione di stazioni di presenza, raccolta di scapi fiorali ed elementi di piante di flora di interesse conservazionistico (Tabelle paragrafo 1.2.1.3 Specie vegetali di valore biogeografico e conservazionistico) nell'intero sito, fatte salve specie e individui per scopi scientifici previa autorizzazione dell'Ente Gestore

Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

In proprietà pubbliche mantenimento in alberature, filari, parchi e boschi di tronchi o porzioni di tronchi degli alberi vivi ma malandati, di alberi vetusti e del legno morto, compatibilmente con la garanzia di sicurezza da schianti e crolli di potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.

E' fatto divieto di distruzione o alterazione delle caratteristiche strutturali ed ecologiche di siti riproduttivi di anfibi.

Divieto di manipolazione e cattura di uova, larve, adulti di anfibi, salvo casi espressamente autorizzati dall'Ente Parco, al fine di limitare l'insorgenza patologie legate alla chitridiomicosi e alla sua possibilità trasmissione involontaria

E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).

Durante il periodo di nidificazione (1 gennaio – 10 agosto) sono vietati interventi selvicolturali o altre attività antropiche che possano causare disturbo presso siti riproduttivi eventualmente noti di specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle seguenti: *Aquila chrysaetos*, *Pernis apivorus*, *Accipiter gentilis*, *Bubo bubo*, *Falco peregrinus*.

In caso di ristrutturazione di edifici con presenza di chiroteri, è necessario seguire le linee strategiche di intervento di riferimento, come le "Linee guida per la conservazione dei chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi" edito nel 2008 a cura di GIRC, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

## **SIC-ZPS IT4080002**

### **Acquacheta**

Divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile, come da art. 8 comma 2.f e art. 15 comma 2 delle N.T.A. del Piano del Parco.

Limitazioni al transito motorizzato come da art. 13 e art. 19 comma 1 delle N.T.A. del Piano del Parco.

Obbligo di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione.

Sono consentiti esclusivamente gli impianti fotovoltaici su coperture di edifici principali o secondari. Tecnicamente i pannelli dovranno essere del tipo integrato e

cioè installati in luogo del manto di copertura ed incassati in esso, senza cioè debordare dal livello superiore di detto manto.

Nella costruzione di eventuali nuove opere che alterino il deflusso lungo l'alveo e nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti, l'Ente Parco può prescrivere, laddove non vi siano ragioni ambientali contrarie, la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci.

Divieto di canalizzazione e tombamento dei corsi d'acqua come da art. 22 delle N.T.A. del Piano del Parco

Sono consentite, previa verifica di compatibilità ambientale secondo le vigenti norme regionali, captazioni idriche unicamente se a servizio delle popolazioni residenti nei comuni del Parco, garantendo comunque il mantenimento dei caratteri biologici dei corpi idrici garantendo rilasci minimi pari al deflusso minimo vitale

Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte. Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, con apposito Nulla Osta dell'Ente Parco.

Sono vietate le immissioni ittiche come da art. 12 comma 1, art. 18 comma 2 e 3, art. 30 comma 4 delle N.T.A. del Piano del Parco.

Intero sito. È vietato abbandonare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipologia al di fuori dei luoghi o dei contenitori a ciò destinati e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate.

3140 3240 6430 7220 91E0 92A0 e altri habitat non N2000 legati a zone umide: obbligo di valutazione di incidenza per piani, progetti, opere e interventi di tipo urbanistico e/o produttivo e/o agricolo in grado di interferire con i deflussi superficiali del sistema idrografico confluyente nei corsi d'acqua con presenza degli habitat.

5130, 6210, 6220, altri habitat di prateria non N2000: Sono vietate le attività di forestazione di aree naturali aperte, salvo che per operazioni di recupero o di restauro ambientale come da art. 8 comma 2 delle N.T.A. del Piano del Parco.

9220, 9260, 9180, 9130, Altri habitat forestali non N2000 su terreni di proprietà pubblica: Divieto di completa asportazione di piante morte, secche o deperienti e/o con cavità, e di piante e ramaglia a terra, durante le utilizzazioni forestali. Si indica una soglia minima di 10 mc ad ettaro; la letteratura riporta una quota ottimale di necromassa di 20-40 mc per ettaro o di 5-10 "alberi habitat" per ettaro.

91E0, 9220, 9260, 9180, 9130, Altri habitat forestali non N2000: è vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione e/o rinaturalizzazione e/o perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat e fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile.

Divieto di raccolta e possesso *Himantoglossum adriaticum*.

Divieto di danneggiamento o alterazione di stazioni di presenza, raccolta di scapi fiorali ed elementi di piante di flora di interesse conservazionistico (Tabelle paragrafo 1.2.1.3 Specie vegetali di valore biogeografico e conservazionistico)

nell'intero sito, fatte salve specie e individui per scopi scientifici previa autorizzazione dell'Ente Gestore

Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

In proprietà pubbliche mantenimento in alberature, filari, parchi e boschi di tronchi o porzioni di tronchi degli alberi vivi ma malandati, di alberi vetusti e del legno morto, compatibilmente con la garanzia di sicurezza da schianti e crolli di potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.

E' fatto divieto di distruzione o alterazione delle caratteristiche strutturali ed ecologiche di siti riproduttivi di anfibi.

Divieto di manipolazione e cattura di uova, larve, adulti di anfibi, salvo casi espressamente autorizzati dall'Ente Parco, al fine di limitare l'insorgenza patologie legate alla chitridiomicosi e alla sua possibilità trasmissione involontaria

E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).

Durante il periodo di nidificazione (1 gennaio – 10 agosto) sono vietati interventi selvicolturali o altre attività antropiche che possano causare disturbo presso siti riproduttivi eventualmente noti di specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle seguenti: *Aquila chrysaetos*, *Pernis apivorus*, *Accipiter gentilis*, *Bubo bubo*, *Falco peregrinus*.

In caso di ristrutturazione di edifici con presenza di chiroteri, è necessario seguire le linee strategiche di intervento di riferimento, come le "Linee guida per la conservazione dei chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi" edito nel 2008 a cura di GIRC, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

### **SIC-ZPS IT4080003 Monte Gemelli, Monte Guffone**

Divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile, come da art. 8 comma 2.f e art. 15 comma 2 delle N.T.A. del Piano del Parco.

Limitazioni al transito motorizzato come da art. 13 e art. 19 comma 1 delle N.T.A. del Piano del Parco.

Obbligo di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione.

Sono consentiti esclusivamente gli impianti fotovoltaici su coperture di edifici principali o secondari. Tecnicamente i pannelli dovranno essere del tipo integrato e cioè installati in luogo del manto di copertura ed incassati in esso, senza cioè debordare dal livello superiore di detto manto.

Nella costruzione di eventuali nuove opere che alterino il deflusso lungo l'alveo e nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti, l'Ente Parco può prescrivere, laddove non vi siano ragioni ambientali contrarie, la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci.

Divieto di canalizzazione e tombamento dei corsi d'acqua come da art. 22 delle N.T.A. del Piano del Parco

Sono consentite, previa verifica di compatibilità ambientale secondo le vigenti norme regionali, captazioni idriche unicamente se a servizio delle popolazioni residenti nei comuni del Parco, garantendo comunque il mantenimento dei caratteri biologici dei corpi idrici garantendo rilasci minimi pari al deflusso minimo vitale

Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte. Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, con apposito Nulla Osta dell'Ente Parco.

Sono vietate le immissioni ittiche come da art. 12 comma 1, art. 18 comma 2 e 3, art. 30 comma 4 delle N.T.A. del Piano del Parco.

Intero sito. È vietato abbandonare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipologia al di fuori dei luoghi o dei contenitori a ciò destinati e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate.

3140 3240 6430 7220 91E0 92A0 e altri habitat non N2000 legati a zone umide: obbligo di valutazione di incidenza per piani, progetti, opere e interventi di tipo urbanistico e/o produttivo e/o agricolo in grado di interferire con i deflussi superficiali del sistema idrografico confluyente nei corsi d'acqua con presenza degli habitat.

5130, 6210, 6220, altri habitat di prateria non N2000: Sono vietate le attività di forestazione di aree naturali aperte, salvo che per operazioni di recupero o di restauro ambientale come da art. 8 comma 2 delle N.T.A. del Piano del Parco.

9220, 9260, 9180, 9130, Altri habitat forestali non N2000 su terreni di proprietà pubblica: Divieto di completa asportazione di piante morte, secche o deperienti e/o con cavità, e di piante e ramaglia a terra, durante le utilizzazioni forestali. Si indica una soglia minima di 10 mc ad ettaro; la letteratura riporta una quota ottimale di necromassa di 20-40 mc per ettaro o di 5-10 "alberi habitat" per ettaro.

91E0, 9220, 9260, 9180, 9130, Altri habitat forestali non N2000: è vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione e/o rinaturalizzazione e/o perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat e fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile.

Divieto di raccolta e possesso *Himantoglossum adriaticum*.

Divieto di danneggiamento o alterazione di stazioni di presenza, raccolta di scapi fiorali ed elementi di piante di flora di interesse conservazionistico (Tabelle paragrafo 1.2.1.3 Specie vegetali di valore biogeografico e conservazionistico) nell'intero sito, fatte salve specie e individui per scopi scientifici previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

In proprietà pubbliche mantenimento in alberature, filari, parchi e boschi di tronchi o porzioni di tronchi degli alberi vivi ma malandati, di alberi vetusti e del legno morto, compatibilmente con la garanzia di sicurezza da schianti e crolli di potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.

E' fatto divieto di distruzione o alterazione delle caratteristiche strutturali ed ecologiche di siti riproduttivi di anfibi.

Divieto di manipolazione e cattura di uova, larve, adulti di anfibi, salvo casi espressamente autorizzati dall'Ente Parco, al fine di limitare l'insorgenza patologie legate alla chitridiomicosi e alla sua possibilità trasmissione involontaria.

E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).

Durante il periodo di nidificazione (1 gennaio – 10 agosto) sono vietati interventi selvicolturali o altre attività antropiche che possano causare disturbo presso siti riproduttivi eventualmente noti di specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle seguenti: *Aquila chrysaetos*, *Pernis apivorus*, *Accipiter gentilis*, *Bubo bubo*, *Falco peregrinus*.

In caso di ristrutturazione di edifici con presenza di chiroteri, è necessario seguire le linee strategiche di intervento di riferimento, come le "Linee guida per la conservazione dei chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi" edito nel 2008 a cura di GIRC, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

#### **SIC IT4080004**

#### **Bosco di Scardavilla, Ravalдино**

##### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

#### **SIC IT4080005**

#### **Monte Zuccherodante**

##### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

##### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 ottobre 2013, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento

dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere specie ittiche nel tratto sorgentizio del torrente Fosso di Ca' Manenti.

**SIC IT4080006  
Meandri del fiume Ronco**

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' consentito esercitare l'attività di pesca solo con la tecnica "no kill".

**SIC IT4080007  
Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato accedere nelle cavità naturali dello Spungone, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.

***Attività selvicolturale***

E' vietato tagliare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie arboree ed arbustive: Tiglio (*Tilia x vulgaris*), Rovere (*Quercus petraea*), Cerro (*Quercus cerris*), Leccio (*Quercus ilex*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Ginepro comune (*Juniperus communis*), Ginepro rosso (*Juniperus oxycedrus*), Erica (*Erica arborea*), Erica da scope (*Erica scoparia*), Borsolo (*Staphylea pinnata*), Fillirea (*Phyllirea latifolia*) e Cisto rosso (*Cistus incanus*).

***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietato esercitare la caccia a partire dal 1 gennaio ad una distanza di 300 m da tutto il piede meridionale della rupe.

E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso o temporaneo ad una distanza di 300 m da tutto il piede meridionale della rupe.

E' vietato esercitare la caccia, la caccia in deroga e il controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) e dei Passeri (*Passer domesticus ssp. italiae* e *Passer montanus*).

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

***Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche***

E' obbligatorio mantenere i raschi e i ghiareti del Rio Albonello, anche in caso di interventi di difesa del suolo.

**SIC IT4080008**

**Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 ottobre 2013, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Arisarum proboscideum, Pulmonaria apennina, Campanula tanfanii, Digitalis micrantha, Ononis masquillierii, Ophioglossum vulgatum, Ononis masquillierii, Ophioglossum vulgatum, Plantago maritima, Catabrosa aquatica, Sesleria italica, Zannichellia palustris, Cyclamen hederifolium, Anemonoides trifolia, Delphinium fissum, Helleborus bocconeii, Ranunculus trichophyllus, Typha angustifolia.*

#### **SIC IT4080009**

#### **Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole**

##### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

#### **SIC IT4080010**

#### **Careste presso Sarsina**

##### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

#### **SIC IT4080011**

#### **Rami del Bidente, Monte Marino**

##### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

#### **SIC IT4080012**

#### **Fiordinano, Monte Velbe**

##### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietata realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

**SIC IT4080013**  
**Montetiffi, Alto Uso**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

**SIC IT4080014**  
**Rio Mattero e Rio Cuneo**

***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' consentito esercitare l'attività di pesca solo con la tecnica "no kill".

**SIC IT4080015**  
**Castel di Colorio, Alto Tevere**

***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 ottobre 2013, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un

aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

#### ***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Arisarum proboscideum, Pulmonaria apennina, Campanula tanfanii, Digitalis micrantha, Ononis masquillierii, Ophioglossum vulgatum, Ononis masquillierii, Ophioglossum vulgatum, Plantago maritima, Catabrosa aquatica, Sesleria italica, Zannichellia palustris, Cyclamen hederifolium, Anemonoides trifolia, Delphinium fissum, Helleborus bocconeii, Ranunculus trichophyllus, Typha angustifolia.*

### **SIC IT4090001**

#### **Onferno**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per l'autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente.

#### ***Attività agricola e zootecnica***

E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

### **SIC IT4090002**

#### **Torriana, Montebello, Fiume Marecchia**

#### ***Attività turistico-ricreativa***

E' vietato accedere con veicoli a motore, nei pressi delle colonie di Ardeidi e Falacrocoracidi e dei posatoi post-riproduttivi dal 1 marzo al 15 luglio nei laghi di ex cava In.Cal.System (luogo di insediamento della colonia) e Adria Scavi (luoghi di formazione di roost post-riproduttivi di Ardeidi e Marangone minore).

#### **Attività venatoria e gestione faunistica**

La caccia da appostamento o vagante (senza uso del cane) nel mese di gennaio è limitata a sole 2 giornate fisse.

E' vietato aumentare il numero di appostamenti fissi di terra o di zona umida.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

#### **Attività di pesca e gestione della fauna ittica**

E' vietato esercitare la pesca dal 15 aprile al 31 maggio nei bacini denominati "Bianchi", "Dolci", "In.Cal.system", "Lago Azzurro", "Morigi", "Moroni", "Sacchini", "Santarini" e "Tonini".

#### **Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità**

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chirotteri.

#### **Altre attività**

E' vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Alisma lanceolatum*, *Baldellia ranunculoides*, *Artemisia caerulescens subsp. cretacea*, *Helianthemum jonium*, *Carex viridula*, *Cladium mariscus*, *Isolepis setacea*, *Schoenoplectus lacustris*, *Schoenoplectus tabernaemontani*, *Schoenus nigricans*, *Myriophyllum spicatum*, *Juncus subnodulosus*, *Ononis masquillierii*, *Lemna minor*, *Utricularia australis*, *Plantago maritima*, *Erianthus ravennae*, *Rumex palustris*, *Zannichellia palustris*, *Samolus valerandi*, *Typha angustifolia*, *Typha latifolia*, *Typha laxmannii*, *Typha minima*.

### **SIC-ZPS IT4090003**

### **Rupi e Gessi della Valmarecchia**

#### **Attività di pesca e gestione della fauna ittica**

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

## **SIC IT4090004**

### **Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno**

#### ***Attività agricola e zootecnica***

E' vietato il pascolo e le colture agrarie negli impluvi calanchivi e per una fascia di rispetto di 20 m nel ciglio superiore.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

#### ***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Artemisia caerulescens subsp. cretacea*, *Carex viridula*, *Cyclamen hederifolium*, *Isolepis setacea*, *Juncus subnodulosus*, *Plantago maritima*, *Typha angustifolia*, *Typha latifolia*, *Typha laxmannii*, *Typha minima*.

## **SIC-ZPS IT4090005**

### **Fiume Marecchia a Ponte Messa**

#### ***Attività agricola e zootecnica***

E' vietato il pascolo e le colture agrarie negli impluvi calanchivi e per una fascia di rispetto di 20 m nel ciglio superiore.

#### ***Attività venatoria e gestione faunistica***

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

#### ***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Artemisia caerulescens subsp. cretacea, Carex viridula, Cyclamen hederifolium, Isolepis setacea, Juncus subnodulosus, Plantago maritima, Typha angustifolia, Typha latifolia, Typha laxmannii, Typha minima.*

### **SIC-ZPS IT4090006**

#### **Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio**

#### ***Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti***

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti idroelettrici da realizzarsi entro un'area buffer di 1 km dal confine del sito.

#### ***Attività di pesca e gestione della fauna ittica***

E' vietato immettere ciprinidi nei corsi d'acqua; sono fatti salvi i casi di interventi di reimmissione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico.

#### ***Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità***

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici e di ponti, laddove sia accertata la presenza di roost da parte dell'Ente gestore; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroteri.

#### ***Altre attività***

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore:

*Arisarum proboscideum, Pulmonaria apennina, Campanula tanfanii, Digitalis micrantha, Ononis masquillierii, Ophioglossum vulgatum, Ononis masquillierii, Ophioglossum vulgatum, Plantago maritima, Catabrosa aquatica, Sesleria italica, Zannichellia palustris, Cyclamen hederifolium, Anemonoides trifolia, Delphinium fissum, Helleborus bocconeii, Ranunculus trichophyllus, Typha angustifolia.*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1222

IN FEDE

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1222

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1147 del 16/07/2018

Seduta Num. 31

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi